



Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio
Divisione dell'ambiente
Sezione forestale

Accertamento del bosco e del suo margine

Direttive cantonali



Bellinzona, dicembre 2006

numero			Bellinzona
287	ml	4	16 gennaio 2007

Repubblica e Cantone
del Ticino

Il Consiglio di Stato

richiamati:

- gli articoli 2, 3, 10 e 13 della Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo);
- gli articoli 1-3 e 12 dell'Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo);
- gli articoli 1-4, 37 e 42 della Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo);
- gli articoli 1-6 del Regolamento alla Legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo), segnatamente l'art. 3 che recita: "la Sezione [forestale] emana in particolare: a) le direttive relative alla conservazione del bosco";

ritenuta l'opportunità di adattare le Direttive cantonali per l'accertamento del bosco e del suo margine, approvate in data 28 marzo 2006 (risoluzione governativa n. 1478), al nuovo quadro legislativo e alla recente giurisprudenza;

esaminato il progetto dicembre 2006 delle Direttive cantonali per l'accertamento del bosco e del suo margine elaborato dalla Sezione forestale;

sentito il parere dell'Ufficio giuridico DT;

su proposta del Dipartimento del territorio;

risolve:

1. Sono approvate le allegate
"Direttive cantonali per l'accertamento del bosco e del suo margine"
 datate dicembre 2006.
2. Le Direttive dicembre 2006 entrano in vigore con la presente risoluzione.
3. Le Direttive dicembre 2006 sostituiscono le precedenti Direttive marzo 2006.
4. Comunicazione:
 - Dipartimento del territorio;
 - Divisione dell'ambiente;
 - Sezione forestale (15);
 - Sezione dello sviluppo territoriale (2).

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


L. Pedrazzini

Il Cancelliere:


G. Gianella

1.0022



INDICE

1	Introduzione	7
1.1	Scopo delle direttive cantonali per l'accertamento del bosco e del suo margine.....	7
1.2	Legislazione.....	8
1.2.1	Legislazione federale	8
1.2.2	Legislazione cantonale.....	8
1.3	La giurisprudenza	8
1.3.1	In generale	8
1.3.2	Giurisprudenza federale	9
1.3.3	Giurisprudenza cantonale.....	9
1.4	La dottrina.....	10
1.5	Prassi amministrativa e indicazioni tecniche	10
2	L'accertamento forestale	11
2.1	Scopo e contenuto.....	11
2.2	Momento determinante.....	11
2.3	Criteri non determinanti.....	12
2.4	Accertamento forestale e buona fede	13
2.5	Prescrizione dell'obbligo di rimboscare	14
3	Definizione di foresta	15
3.1	Alberi o arbusti forestali.....	15
3.1.1	Essenze forestali	15
3.1.2	Specie rare	16
3.1.3	Piante esotiche e neofite	17
3.2	Funzioni della foresta	19
3.2.1	La funzione protettiva	20
3.2.2	La funzione sociale.....	21
3.2.2.1	Funzione naturalistica	21
3.2.2.2	Funzione paesaggistica	23
3.2.2.3	Funzione di svago.....	23
3.2.3	La funzione produttiva	24
3.3	La definizione quantitativa del bosco.....	24
3.3.1	Definizione della continuità boschiva.....	25
3.3.2	Limite e superficie	27
3.3.2.1	Limite	27
3.3.2.2	Superficie	28
3.3.2.3	Rettifiche.....	29
3.3.3	Larghezza.....	30
3.3.4	Protuberanze e rientranze	30
3.3.4.1	Protuberanze	30
3.3.4.2	Rientranze.....	31
3.3.5	Limite boschivo a contatto con costruzioni (edifici e impianti)	32
3.3.5.1	Costruzioni a scopo forestale.....	32
	Strade forestali o altre costruzioni a scopo forestale	32
3.3.5.2	Costruzioni a scopo non forestale.....	33
	Piccole costruzioni a scopo non forestale.....	33
	Impianti di sbarramento e terreni antistanti	33

	Edifici fuori zona edificabile.....	33
	Strade non forestali.....	33
	Ferrovie.....	34
3.3.6	Inselvatichimento e concetto dinamico.....	35
	3.3.6.1 Età del bosco e misure adottate dal proprietario.....	35
	3.3.6.2 Eccezione al concetto dinamico del bosco.....	36
3.4	Superfici particolari.....	37
3.4.1	Superfici alberate.....	38
	3.4.1.1 Giardini, parchi e spazi verdi.....	38
	Parchi e giardini.....	38
	Spazi verdi.....	39
	3.4.1.2 Pascoli alberati e boschi pascolati.....	40
	3.4.1.3 Alberi singoli e popolamenti diffusi al limite superiore della foresta....	40
	3.4.1.4 Piantagioni.....	41
	3.4.1.5 Selve.....	41
3.4.2	Superfici non alberate o improduttive.....	41
	3.4.2.1 Radure in bosco.....	41
	3.4.2.2 Fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento.....	42
4	Procedure di accertamento forestale.....	43
4.1	In generale.....	43
	4.1.1 Procedura di accertamento forestale: codificazione e motivi.....	43
	4.1.2 Competenza.....	43
	4.1.3 Effetti.....	44
4.2	Accertamento puntuale.....	44
	4.2.1 Legittimazione.....	44
	4.2.2 Procedura.....	44
4.3	Delimitazione bosco-zona edificabile (accertamento generale).....	47
	4.3.1 Accertamento forestale e pianificazione del territorio.....	47
	4.3.2 Procedura.....	48
	4.3.3 Integrazione di precedenti atti formali.....	48
4.4	Accertamento nell'ambito di un raggruppamento terreni.....	51
4.5	Rappresentazione grafica dell'area forestale / limite del bosco.....	51
	4.5.1 Accertamento puntuale.....	51
	4.5.2 Delimitazione del bosco a contatto con la zona edificabile.....	52
	4.5.3 Precisione del rilievo.....	53
4.6	Riesame e revisione.....	54
	4.6.1 Riesame.....	54
	4.6.2 Revisione.....	54
4.7	Ricorsi.....	55
	4.7.1 A livello cantonale.....	55
	4.7.2 A livello federale.....	55
5	Legislazione federale e cantonale (estratti).....	56
5.1	Leggi federali.....	56
	5.1.1 Legge forestale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo, RS 921.0).....	56
	5.1.2 Ordinanza sulle foreste del 4 del 30 novembre 1992 (OFo, RS 921.01).....	57
	5.1.3 Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali (OPV; RS 916.20).....	58
	5.1.4 Ordinanza sul materiale di riproduzione forestale del 29 novembre 1994 (RS 921.552.1).....	60

5.1.5	Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc, RS 814.20)	61
5.1.6	Legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua del 21 giugno 1991 (LSCA; RS 721.100).....	61
5.1.7	Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN, RS 451)	62
5.1.8	Legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991 (LFSP, RS 923.0)	62
5.2	Leggi cantonali.....	62
5.2.1	Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo, 8.4.1.1)	62
5.2.2	Regolamento della Legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo, 8.4.1.1.1).....	63

PREFAZIONE

Come amministratori cantonali del patrimonio boschivo ticinese siamo sovente confrontati con schemi che tendono a banalizzare l'ecosistema bosco. Anche se le singole piante che costituiscono il bosco sono apparentemente statiche, l'insieme e l'interconnessione tra di esse, specialmente nel margine boschivo, sono estremamente dinamici. Non è dunque sempre facile circoscrivere una realtà complessa e dinamica con una semplice riga e dei simboli rappresentanti il bosco, quando tutto ciò esplica un importante effetto giuridico.

Il presente documento vuole essere un punto di riferimento per gli operatori sul terreno, i quali prima di tutto devono osservare ed apprezzare la qualità della vegetazione, indi applicare gli schemi riportati nel seguito con il necessario buon senso.

Marco Delucchi, capo della Sezione forestale

1 Introduzione

1.1 Scopo delle direttive cantonali per l'accertamento del bosco e del suo margine

In termini generali, le direttive amministrative sono atti emanati dal Governo o da un'Autorità amministrativa all'attenzione degli organi subordinati. Benché enuncino regole giuridiche, le direttive non sono da considerarsi legge secondo l'accezione di tale termine. Esse sono infatti destinate esclusivamente all'amministrazione al fine di regolarne il comportamento interno; le direttive sono pertanto vincolanti per l'amministrazione, ma non per i privati e per l'Autorità giudiziaria.

Le direttive amministrative sono soprattutto volte ad assicurare un'interpretazione ed un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, specialmente sotto il profilo della sicurezza del diritto e dell'esercizio del potere di apprezzamento. Esse facilitano altresì il controllo giurisdizionale¹.

Nel caso specifico, in ossequio a quanto testé osservato, lo scopo delle direttive cantonali per l'accertamento del bosco e del suo margine è di uniformare la prassi amministrativa e, nel contempo, di fornire dei semplici parametri per l'accertamento del bosco.

Le direttive per l'accertamento del bosco e del suo margine sono rivolte specialmente ai funzionari della Sezione forestale cantonale, ma possono essere utili anche per lo sviluppo di una giurisprudenza coerente e per tutti gli interessati attivi nel ramo forestale o in quello dello sviluppo territoriale.

Queste direttive riproducono, organizzano e precisano il diritto attuale in materia d'accertamento forestale, strutturandolo in modo semplice e comprensivo per l'applicazione dello stesso sul territorio in modo uniforme e proporzionale per tutti i proprietari di boschi.

Esse si fondano su:

- Legislazione federale e cantonale (cfr. estratti al capitolo 5 pp. 56 ss.)
- Giurisprudenza
- Dottrina
- Prassi amministrativa e indicazioni tecniche

¹ Cfr. Adelio Scolari, *Diritto amministrativo, parte generale*, 2002, n. 127 ss., pp. 64 ss. (*citato: Scolari, Diritto amministrativo*); *Decisioni del Tribunale Federale (DTF)*: DTF 122 II 274 consid. 3b pp. 280-281 (*Gemeinde Wartau*), DTF 118 Ib 614 consid. 4b p. 618 (*Gemeinde Weggis*); DTF 110 Ib 382 consid. 3b p. 383 (*B. et S.*); DTF 107 Ib 50 consid. 3c pp. 51-52 (*Gemeinde N.*).

1.2 Legislazione

1.2.1 Legislazione federale

- Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo - RS 921.0) e relativo Messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 1988 in FF 1988 III 137 ss. (*citato: Messaggio LFo*);
La LFo ha abrogato la previgente Legge federale dell'11 ottobre 1902 concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste (LVPF);
- Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo - RS 921.01);
L'OFo ha abrogato la previgente Ordinanza del 1° ottobre 1965 concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste (OVPF);
- Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV - RS 916.20);
- Ordinanza sul materiale di riproduzione forestale del 29 novembre 1994 (O sul materiale di riproduzione forestale - RS 921.552.1).

1.2.2 Legislazione cantonale

- Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo - 8.4.1.1) e relativi Messaggio del Consiglio di Stato n. 4653 del 3 giugno 1997 (*citato: Messaggio LCFo*) e Rapporto della Commissione speciale bonifiche fondiari del 27 marzo 1998 (*citato: Rapporto LCFo*).
La LCFo ha abrogato la previgente Legge forestale cantonale di applicazione della legge forestale federale del 26 giugno 1912;
- Regolamento della Legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo - 8.4.1.1.1).
A norma dell'art. 3 RLCFo la Sezione forestale emana, tra l'altro, le direttive relative alla conservazione del bosco; esse devono essere approvate dal Consiglio di Stato.

1.3 La giurisprudenza

1.3.1 In generale

Con il termine giurisprudenza si indica l'insieme delle sentenze emesse dai tribunali riguardanti l'applicazione o l'interpretazione di un principio di diritto in una determinata controversia. Pur con qualche riserva in relazione al principio della separazione dei poteri, la giurisprudenza viene riconosciuta come fonte di diritto, specialmente in considerazione del fatto che le leggi non possono prevedere fin nei particolari tutti i casi che possono presentarsi nella pratica².

² Cfr. Scolari, *Diritto amministrativo n. 174*, pp. 75-76.

1.3.2 Giurisprudenza federale

Nella giurisprudenza riguardante gli accertamenti del bosco e del suo margine si trovano prevalentemente decisioni del Tribunale federale (TF) pubblicate nella raccolta ufficiale (DTF) o in specifiche pubblicazioni, in particolare nel Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht (ZBI).

È inoltre possibile visionare le sentenze del TF emanate dopo il 2000 e non pubblicate sulla raccolta ufficiale sul sito internet <http://www.bger.ch/it/jurisdiction-recht>. La giurisprudenza del TF antecedente alla nuova LFo vale ancora, di principio, poiché la definizione di bosco ed i concetti generali non sono cambiati³.

1.3.3 Giurisprudenza cantonale

Il 15 febbraio 1992 è entrato in vigore l'articolo 98a della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria⁴ (OG).

Esso ha comportato il conseguente adeguamento delle Leggi cantonali interessate. Il 9 maggio 1997 è entrata in vigore la Legge 12 marzo 1997 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale all'art. 98a OG. Nella previgente Legge cantonale sulle foreste del 26 giugno 1912, è stato introdotto il nuovo art. 61a, il quale ha designato il Tribunale della pianificazione del territorio (TPT) quale autorità giudiziaria di ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato (anche) in ambito di accertamenti forestali (puntuali e generali)⁵.

Successivamente, con l'entrata in vigore della nuova LCFo (1° marzo 1999) e del RLCFo (1° gennaio 2003), per gli accertamenti sono state designate autorità ricorsuali:

- in prima istanza: il Consiglio di Stato (art. 42 cpv. 1 LCFo) per gli accertamenti puntuali e generali;
- in seconda istanza: il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM – art. 42 cpv. 2 LCFo) per gli accertamenti puntuali ed il TPT per gli accertamenti nell'ambito di procedure di adozione e di revisione dei PR (art. 42 cpv. 4 LCFo).

Il TPT è stato integrato nel TRAM a seguito dell'entrata in vigore:

- della modifica dell'art. 77 cpv. 1 della Costituzione cantonale (art. 77 cpv. 1)⁶;
- dell'art. 49 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006⁷.

³ DTF 122 II 72 consid. 2c p. 77 (Gemeinde Kilchberg).

⁴ Introdotto dal n. 1 della LFo del 4 ottobre 1991:

Art. 98a Ila. Ultime istanze cantonali:

1. I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie di ultima istanza cantonale, nella misura in cui le decisioni di quest'ultime siano direttamente impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al TF.
2. Essi ne disciplinano la competenza, l'organizzazione e la procedura nell'ambito delle pertinenti disposizioni del diritto federale.
3. Il diritto di ricorrere e i motivi di ricorso devono essere garantiti almeno nella misura stabilita per il ricorso di diritto amministrativo al TF.

⁵ BU 97 p. 217.

⁶ BU 32/2006 del 14 luglio 2006 p. 215.

⁷ BU 32/2006 del 14 luglio 2006 pp. 216 e ss.

Per quanto attiene ai rimedi giuridici in campo forestale, si rimanda pure al cap. 4.7.1 a p. 55.

In merito all'accertamento forestale, la giurisprudenza del TPT e del TRAM è stata in parte pubblicata nella Rivista di diritto amministrativo ticinese (RDAT) e, dal 2004, nella Rivista ticinese di diritto (RtiD).

È inoltre ora possibile consultare decisioni cantonali in tema forestale sul sito <http://www.sentenze.ti.ch>.

1.4 La dottrina

La dottrina è il complesso di cognizioni e di principi, sviluppati dagli studiosi di diritto, atti a costituire ausilio per l'elaborazione, l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche⁸.

In materia forestale, devono essere segnalate,

- a livello generale, la parte dedicata al diritto forestale (§ 10 Waldrecht) contenuta in:

- Heribert Rausch / Arnold Marti / Alain Griffel, *Umweltrecht*, Zürich 2004 (citato: *Rausch/Marti/Griffel, Umweltrecht*);

- nonché le seguenti specifiche pubblicazioni:

- Hans-Peter Jenni, *Vor lauter Bäumen den Wald doch noch sehen: Ein Wegweiser durch die neue Waldgesetzgebung*, BUWAL Schriftenreihe Umwelt Nr. 210, Bern 1993 (citato: *Jenni, Vor lauter Bäumen*);
- Stefan M. Jaissle, *Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung, Eine Darstellung der Waldgesetzgebung unter raumplanungsrechtlichen Aspekten*, Zürcher Studien zum öffentlichen Recht, Zürich 1994 (citato: *Jaissle, Der dynamische Waldbegriff*);
- Gotthard Blötzer, Andreas Seitz, *Waldrecht, Natur- und Landschaftsschutzrecht, Jagdrecht: Skript zu den Vorlesungen Wald- und Naturschutzrecht I/II*, Professur Forstpolitik und Forstökonomie, Departement Forstwissenschaften, ETH Zürich, 2002 (citato: *Blötzer/Seitz, Waldrecht*), vedi anche sito internet http://e-collection.ethbib.ethz.ch/ecol-pool/lehr/lehr_31.pdf.

1.5 Prassi amministrativa e indicazioni tecniche

Nel caso in cui l'applicazione delle basi legali, della giurisprudenza e della dottrina non fosse sufficiente a prendere una decisione di accertamento, la prassi amministrativa, intesa come esperienza dei forestali e degli ingegneri forestali di circondario, deve essere utilizzata al meglio onde formulare decisioni giuste nei confronti del bosco, dei proprietari di fondi forestali e non forestali.

Le indicazioni tecniche forniscono semplici elementi per aiutare a definire il limite bosco/non-bosco sulla base di criteri derivati per la maggior parte dalla prassi amministrativa. Di esse non si deve abusare: devono essere intese come il completamento delle basi del diritto viste sopra, alle quali sono subordinate.

⁸ Scolari, *Diritto amministrativo*, n. 178, pp. 76-77.

2 L'accertamento forestale

2.1 Scopo e contenuto

Ai sensi dell'art. 12 OFo la decisione d'accertamento del carattere forestale stabilisce se una superficie coperta o non coperta da alberi è considerata foresta oppure no e ne indica le coordinate (cpv. 1). La decisione di accertamento indica in un piano l'ubicazione e l'estensione della foresta come pure l'ubicazione dei fondi interessati (cpv. 2). Sui tipi di accertamento forestale (acc. puntuale, art. 10 cpv. 1 LFo / acc. generale, art. 10 cpv. 2 LFo) e i relativi aspetti procedurali cfr. capitolo 4.

Scopo dell'accertamento forestale è anzitutto quello di chiarire la situazione di fatto esistente su un determinato fondo sulla base di ben determinate circostanze oggettive (crescita, densità, età, estensione e funzione del soprassuolo).

Dal punto di vista giuridico, deve essere chiarito se un fondo o parte di esso possa essere definito bosco ai sensi della legislazione forestale federale e cantonale. Nell'accertamento non v'è spazio, di principio, per ulteriori considerazioni giuridiche: la ponderazione di interessi privati e di altri interessi pubblici devono, se del caso, essere trattati nella procedura di licenza edilizia o di dissodamento⁹.

Per quanto riguarda la presa in considerazione di questioni relative alla tutela della buona fede, si rimanda al cap. 2.4, mentre per quel che riguarda il coordinamento fra la legislazione sulle foreste e quella sulla pianificazione del territorio si rimanda al cap. 4.3.

2.2 Momento determinante

Determinante per l'accertamento forestale è la situazione di fatto al momento dell'emanazione della decisione di prima istanza¹⁰.

Se è vero che per definire una foresta sono decisive le condizioni esistenti al momento del giudizio, è altrettanto vero che, in determinate circostanze, occorre tenere conto anche della situazione passata, in particolare sulla base di foto aeree e di eventuali precedenti formali autorizzazioni di dissodamento¹¹.

In questo senso,

- per la definizione dei criteri quantitativi (cfr. cap. 3.3), le fotografie aeree nonché la verifica sul terreno sono mezzi più che idonei per accertare la qualità forestale di un fondo ai sensi di legge¹². Oltre a tali mezzi, è possibile ricorrere a prelievi mirati (carotaggi o dischi) e, in misura indicativa, si può far ricorso alla Carta Nazionale

⁹ DTF 124 II 85 consid. 3e p. 89 (Gemeinde Balgach); DTF 122 II 274 consid. 2b (Gemeinde Wartau); Rausch/Marti/Griffel, *Umweltrecht*, p. 144 n. 447; TF 28 8 2006 n. 1A.319/2005 in re *Commune de Salvan* consid. 2.1; TF 19 8 2003 n. 1A.44/2003 in re *Gemeinde Bürglen* consid. 2.1

¹⁰ TF 7.4.2003 in re *N.* consid. 2.2 (Comune di Ascona), parzialmente pubblicata in *RtiD 2003 II* n. 74; DTF 124 II 85 consid. 4d p. 92 (Gemeinde Balgach); Rausch/Marti/Griffel, *Umweltrecht*, p. 144 n. 447.

¹¹ TRAM 18.5.2005 n. 52.2004.74 in re *R./H.* consid. 4.4 (parzialmente pubblicata in *RtiD 2005 II* n. 28).

¹² In merito al valore probatorio delle fotografie aeree cfr. DTF 113 Ib 357 consid. 2b p. 359 (*Erbengemeinschaft S.*); Jaissle, *Der dynamische Waldbegriff*, p. 85.

(scala 1: 25'000), alla Carta forestale del Cantone Ticino (anni 1971-1973) o ad ulteriori documenti;

- secondo costante giurisprudenza, il fatto che la vegetazione silvestre sia stata abusivamente sradicata o tagliata non vale a fare venir meno la natura boschiva di un terreno. Infatti la protezione dei boschi esistenti non è suscettibile d'essere limitata o soppressa per essere il soprassuolo arboreo trascurato o pregiudicato in conseguenza del taglio di alberi, dell'incendio o di altri fattori; se così non fosse, infatti, si favorirebbe addirittura l'elusione abusiva della normativa federale sulla polizia delle foresta, compromettendo d'acchito gli obiettivi perseguiti dal legislatore federale¹³.

2.3 Criteri non determinanti

Non sono criteri rilevanti per la definizione di foresta l'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario (art. 2 cpv. 1 LFo, seconda frase).

Di conseguenza, ai fini dell'accertamento della natura di un fondo sono irrilevanti, in particolare:

- l'origine del soprassuolo, che può essere naturale o di origine antropica (piantagione)¹⁴;
- il tipo di gestione del soprassuolo¹⁵;
- la volontà del proprietario¹⁶;
- la designazione catastale¹⁷;
- il prezzo d'acquisto del terreno¹⁸;
- le stime ufficiali¹⁹;

¹³ DTF 104 Ib 232 consid. 2a pp. 235-236 (Stato del Cantone Ticino); TF 2.11.1998 n. A707/1986 in re B. consid. 2b, parzialmente pubblicata in RDAT 1989 n. 100.

¹⁴ DTF 124 II 165 consid. 8 p. 173-176 (Gemeinde Flims); TF 5.1.1996 n. 1 A.8/1995 in re C. Sagl consid. 4c; Rausch/Marti/Griffel, Umweltrecht, p. 142 n. 441; Jaissle, Der dynamische Waldbe-griff, p. 73.

¹⁵ Jaissle, Der dynamische Waldbegriff, p. 73.

¹⁶ DTF 113 Ib 353 consid. 5c p. 356 (Gemeinde Mönthal); TF 5.1.1996 n. 1 A.8/1995 in re C. Sagl consid. 2b.

¹⁷ DTF 104 Ib 232 consid. 2b p. 236 (Stato del Cantone Ticino):

"Irrilevante ai fini del giudizio è altresì il fatto che il ricorrente abbia comprato il fondo, descritto a registro fondiario quale "spiaggia", al prezzo di 70'000.- franchi, pagando poi le imposte fondiarie come se si trattasse di terreno edificabile; in effetti, tanto a norma di legge quanto in virtù di giurisprudenza, questa circostanza non intacca la natura boschiva di un fondo che può dunque esser ritenuto tale indipendentemente dal prezzo d'acquisto, dalle stime ufficiali e dalla designazione catastale (vedi art. 1 OVPF; massima della sentenza 6.12.1974, ric. Gianella, in Rep. 1977, p. 48 (...))."

¹⁸ Vedi nota 17.

¹⁹ Vedi nota 17.

- le stime fiscali²⁰;
- la delimitazione (*ndr: indicativa*) del bosco sul piano delle zone e, in linea di massima, tutte le indicazioni che non emergono dagli atti delle autorità forestali²¹.

2.4 Accertamento forestale e buona fede

Secondo l'art. 9 della Costituzione federale del 18 dicembre 1998 entrata in vigore il 1° gennaio 2000, ognuno ha il diritto di essere trattato secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.

L'autorità che fa promesse o raccomandazioni, dà informazioni o assicurazioni o assume un atteggiamento tale da fare nascere precise aspettative è pertanto, in principio, tenuta a rispettare le aspettative così suscitate, quand'anche fossero contrarie alla legge (illegali), se sono cumulativamente adempiute le seguenti condizioni²²:

- l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di una determinata persona;
- la stessa ha agito o reputato di avere agito nei limiti della sua competenza;
- il privato non ha immediatamente potuto rendersi conto dell'inesattezza delle informazioni ricevute e, fondandosi sulle stesse, ha preso disposizioni che non potrebbe modificare senza subire pregiudizio;
- la legge non è stata modificata tra il momento della decisione e quello in cui la buona fede viene invocata.

Se sono date le suddette condizioni, il principio della buona fede e con esso la sicurezza dei rapporti giuridici prevale sul principio della legalità. Un interesse pubblico preponderante può ciononostante prevalere sull'interesse particolare del privato al mantenimento dell'impegno assunto dall'Autorità, ed esige l'applicazione della legge²³.

Se, da un lato, la procedura di accertamento del bosco deve limitarsi a verificare se una determinata fattispecie integri i requisiti legali della foresta, d'altro canto la giurisprudenza del TF ritiene che, di regola, questioni relative alla tutela della buona fede vadano esaminate già in tale sede e non debbano essere necessariamente rinviata ad una successiva procedura di dissodamento (cfr. ZBI 9/2003, p. 491, ZBI 3/1998, p. 123). Nel caso in cui i requisiti della tutela della buona fede siano adempiuti, il proprietario può

²⁰ TF 16.12.1981 n. A442/80 in re S., consid. 2b p. 7.

²¹ DTF 111 Ib 300 consid. 4 p. 306 (N. und EDI):

“(…) Der Umstand, dass die Korporation O. das Hanggrundstück im Jahre 1969 an B. als Bauland verkaufte, ist für die Waldfeststellung ohne Bedeutung; gehörte es damals zum Waldareal, so blieb es solches ungeachtet des privatrechtlichen Kaufvertrages (BGE 104 Ib 236 E. 2b). Die Meinung der Verkäuferin hinsichtlich der Waldeigenschaft war klarerweise unerheblich. Auch die Stellungnahmen der Gemeindebehörden konnten in dieser Frage zum vornherein nicht massgebend sein. Selbst eine rechtskräftige Einzonung in eine Bauzone hätte an der Waldeigenschaft der Parzelle nichts geändert (BGE 108 Ib 383 E. 2 mit Hinweisen). Zur rechtlichen Qualifikation der Bestockung auf der Parzelle Nr. 186 waren allein die Forstbehörden, nämlich das Kantonsforstamt und der Regierungsrat zuständig (...)“; cfr. anche Jaissle, *Der dynamische Waldbegriff*, p. 73.

²² TRAM 24.5.2006 in re M. n. 52.2006.56 consid. 4.1 (Comune di Bioggio); TPT 7.1 2004 n. 90.2002.77 in re M. consid. 4.1 (Comune di Avegno); Scolari, *Diritto amministrativo*, n. 616 ss., n. 639 (con rinvii).

²³ Scolari, *Diritto amministrativo*, n. 642 p. 209 (con rinvii).

esigere che i suoi fondi vengano considerati non boschivi anche nel caso in cui le premesse per ammettere il carattere forestale siano date. In questa ipotesi non sarebbe infatti ragionevole ammettere l'accertamento dell'area boschiva e differire la protezione della buona fede ad una successiva procedura²⁴.

In merito al requisito della competenza dell'autorità che ha fornito l'informazione, il RLCFo indica che l'unico organo competente per gli accertamenti è la Sezione forestale. Ciò vuol dire che solo i limiti indicati da quest'autorità sono vincolanti ai sensi di legge. La buona fede nei casi di accertamento è quindi applicabile solo se, rispettate le altre condizioni, le assicurazioni errate sono giunte direttamente dalla Sezione forestale.

2.5 Prescrizione dell'obbligo di rimboscare

Riservati i casi di boschi con particolare funzione protettiva il cui ripristino non è soggetto a prescrizione²⁵, il diritto delle autorità forestali di ordinare, dopo un dissodamento illegittimo, il rimboschimento del terreno dissodato (ripristino, nella terminologia tedesca: "Wiederaufforstung") è soggetto a un termine di prescrizione di trent'anni²⁶.

Tale pretesa può prescriversi anticipatamente sulla base del principio della tutela della buona fede, specialmente quanto l'Autorità tollera per anni un dissodamento illegittimo, nonostante ne avesse effettiva conoscenza oppure l'avesse dovuto conoscere usando la diligenza richiesta²⁷.

Nell'ambito della procedura di accertamento va quindi tenuto presente che, fintanto che il termine di prescrizione non sia decorso, la natura boschiva rimane tale anche se sono stati effettuati tagli o sradicamenti illeciti. In effetti, il patrimonio boschivo non può essere diminuito senza un'autorizzazione di dissodamento accordata dall'organo competente²⁸.

²⁴ TRAM 24.5.2006 n. 52.2006.56 in re M. consid. 4.2 (Comune di Bioggio); TPT 7.1.2004 n. 90.2002.77 in re M. consid. 4.2. (Comune di Avegno); cfr. anche TF 16.7.2002 1A.208/2001 consid. 4.1 in ZBI 9/2003 p. 491:

"Die Vertrauensschutzfrage ist grundsätzlich schon bei der Waldfeststellungen zu berücksichtigen. Sind die Voraussetzungen des Vertrauensschutzes gegeben, kann der Eigentümer der Parzelle verlangen, dass diese als unbewaldet behandelt wird, auch wenn die Waldkriterien der Waldgesetzgebung erfüllt sind (Urteil des Bundesgerichts vom 25 Februar 1997, E. 4a mit Hinweisen, in ZBI 99/1998 S.123 und Pra 86/1997 Nr. 140)".

²⁵ DTF 105 Ib 265 consid. 3b p. 268 (Gemeinde Untersiggenthal); Jaissle, *Der dynamische Waldbegriff*, p. 193.

²⁶ DTF 105 Ib 265 consid. 6a, 6b e 6c pp. 270-272 (Gemeinde Untersiggenthal); Jaissle, *Der dynamische Waldbegriff*, p. 193.

²⁷ Cfr. Jaissle, *Der dynamische Waldbegriff*, p. 193 nota 637.

²⁸ TF 2.11.1988 n. A707/86 in re B. (parzialmente pubblicata in RDAT 1989 n. 100 pp. 256 ss.); DTF 111 Ib 300 consid. 2 (N. und EDI).

3 Definizione di foresta

L'art. 1 LFo definisce gli scopi della legge. Tra di essi, quello di garantire la conservazione della foresta nella sua estensione e ripartizione geografica (cpv. 1 lett. a), quello di proteggere la foresta come ambiente naturale di vita (cpv. 1 lett. b), quello di garantire che la foresta possa svolgere le sue funzioni sociali, produttive ed economiche (cpv. 1 lett. c) e quello di contribuire a proteggere la vita umana e beni materiali considerevoli da catastrofi naturali, ossia valanghe, scoscendimenti, erosione e cadute di pietra (cpv. 2).

L'art. 2 cpv. 1 LFo definisce invece la foresta come ogni superficie, coperta da alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. Il cpv. 4 precisa inoltre che entro i limiti fissati dal Consiglio federale, i Cantoni possono stabilire larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea, come pure larghezza e superficie che devono avere le altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti.

Questa definizione qualitativa di foresta è ripresa nel suo senso dall'OVPF. Criteri quantitativi come superficie, larghezza, lunghezza, età, ecc. rivestono solo una funzione di giudizio ausiliario, finalizzata alla concretizzazione del (preminente) concetto qualitativo di foresta, che sta alla base della LFo. Una superficie alberata abbisogna sì di una certa grandezza, larghezza o età, perché si sviluppino un suolo forestale, un bordo strutturato ed un clima forestale al suo interno; decisivo però non è il rispetto dei criteri quantitativi, bensì se i criteri qualitativi sono raggiunti, così che la superficie possa svolgere funzioni forestali²⁹.

3.1 Alberi o arbusti forestali

3.1.1 Essenze forestali

Secondo l'art. 2 cpv. 1 LFo la prima condizione per avere un bosco è la copertura con alberi o arbusti forestali³⁰. Essa è necessaria per la formazione di un clima, di un suolo e di una vegetazione forestale al suo interno, così come nelle importanti fasce di

²⁹ Rausch/Marti/Griffel, *Umweltrecht*, p. 141 n. 438; DTF 122 II 72 consid. 3b p. 79 (Gemeinde Kilcherg):

“(…) Diese mit bloss redaktionellen Änderungen aus der Forstpolizeiverordnung (FPoIV) übernommene Legaldefinition postuliert einen qualitativen Waldbegriff. Quantitativen Kriterien wie Fläche, Breite, Länge, Alter etc. kommt bei einer solchen qualitativen Begriffsbestimmung immer nur eine Hilfsfunktion zu. Eine Bestockung braucht eine gewisse Grösse und Breite sowie ein gewisses Alter, damit sich ein Waldinnenklima, ein abgestufter Waldsaum und ein charakteristischer Waldboden ausbilden können; entscheidend ist aber nicht die Erfüllung der quantitativen Kriterien, sondern ob die qualitativen Waldmerkmale vorliegen, so dass die Bestockung Waldfunktionen erfüllen kann (…).”

³⁰ DTF 113 Ib 357 consid. 2e p.360 (Erbengemeinschaft S.) riferito all'art. 1 cpv. 1 OVPF (ripreso nell'art. 2 cpv. 1 LFo):

“(…) Art. 1 Abs. 1 FPoIV erwähnt überdies die Waldsträucher ausdrücklich und stellt sie den Waldbäumen gleich. In diesem Sinne verlangt die bundesgerichtliche Rechtsprechung, dass zur Bestimmung der Mindestfläche auch die Waldsträucher miteinzubeziehen sind (BGE 107 Ib 52 E. 4a).”

transizione con gli ambienti esterni. I requisiti che alberi ed arbusti devono possedere per essere considerati forestali sono legati direttamente alle funzioni forestali da essi svolte. Tra di esse le più importanti sono la funzione protettiva, quella produttiva e quella sociale negli anni recenti, quest'ultima ha assunto crescente importanza, in particolare per quanto attiene agli aspetti di svago, ricreazione, protezione della natura e del paesaggio³¹.

Liste con valore giuridico vincolante dei generi e delle specie di alberi e arbusti forestali si trovano nell'allegato 9 OPV e nell'allegato 1 dell'Ordinanza sul materiale di riproduzione forestale. Queste due liste contengono i generi e le specie degli alberi forestali più comuni, mentre sono incomplete per la descrizione degli arbusti forestali, le specie di alberi forestali rari o di alberi forestali importati recentemente (piante esotiche e neofite). Nella Tabella 1 si vuole completare queste liste giuridicamente vincolanti con gli arbusti e le specie rare o senza valore commerciale, per questa ragione non indicate nelle due ordinanze citate sopra. In special modo va rilevato che anche specie forestali fuori stazione, come ad esempio l'abete rosso nella fascia castanile o il pino strobo nella fascia subalpina, possono adempiere ai criteri qualitativi di bosco. Il solo fatto che gli alberi siano fuori stazione non costituisce pertanto un criterio sufficiente per non qualificare il soprassuolo come bosco³².

3.1.2 Specie rare

Data la natura spesso eliofila di queste specie, esse si trovano frequentemente ai bordi del bosco e possono quindi essere oggetto di contestazioni sull'accertamento forestale.

Sebbene senza valore giuridico vincolante, la lista rossa delle felci e piante a fiori minacciate della Svizzera³³ descrive come "forestali" alcune delle specie riportate. Oltre

³¹ Rausch/Marti/Griffel, *Umweltrecht*, pp. 141, 142 n. 440.

³² Rausch/Marti/Griffel, *Umweltrecht*, p. 142 n. 441; DTF 124 II 165 consid. 8c pp. 174-175 (Gemeinde Flims):

"Art. 1 Abs. 1 lit. b WaG schreibt als Gesetzeszweck den "Schutz des Waldes als naturnahe Lebensgemeinschaft" vor. Die Forstbehörden handeln somit durchaus im Sinn des von der Waldgesetzgebung vorgegebenen naturnahen Waldbaus, wenn sie auf eine standortgerechte Zusammensetzung des Waldes hinarbeiten und darauf verzichten, aus nicht-forstlichen (z.B. wirtschaftlichen) Überlegungen Versuche mit standortfremden oder gar aussereuropäischen Baumarten durchzuführen. Es ist daher nur folgerichtig, wenn sie eine in Flims standortfremde Baumart wie die Strobe nicht als Waldbaum anerkennen.

*Diese moderne Auffassung des naturnahen Waldbaus ist jedoch erst wenige Jahrzehnte alt und damit, gemessen am Lebensrhythmus des Waldes, jung. Als Hinterlassenschaft des überkommenen, einseitig auf die kurzfristige Holzproduktion ausgerichteten Waldbaus gibt es in der Schweiz daher noch an vielen Orten "Kunstwälder" mit standortfremden Gliedern, etwa reine, gleichförmige Fichtenbestände im Mittelland. Solche Kunstwälder können die Waldfunktionen (z.B. Schutz- und Wohlfahrtsfunktion) nur in beschränktem Mass ausüben und sind - aus heutiger Sicht - unerwünscht (zum Ganzen H. Leibundgut, *Der Wald in der Kulturlandschaft*, Zürich 1984, S. 141 ff.). Das Waldgesetz schützt den Wald indessen unabhängig davon, ob er krank ist oder sich sonstwie - z.B. durch verfehlte waldbauliche Massnahmen - in einem schlechten Zustand befindet (BGE 122 II 72 E. 2d). Solche minderwertigen Kunstwälder sollen nicht aus dem Waldareal und damit aus dem Schutz der Waldgesetzgebung entlassen, sondern vielmehr in einen möglichst naturnahen Zustand zurückgeführt werden, sodass sie ihre Waldfunktionen wieder voll erfüllen können (Art. 1 Abs. 1 lit. a und c WaG). Auch solche aus standortfremden Waldbäumen zusammengesetzte Bestockungen fallen somit unter den Waldbegriff von Art. 2 Abs. 1 WaG (...)"*

³³ UFAFP/ CRSF/ CJBG, 2000: *Lista rossa delle felci e piante a fiori minacciate della Svizzera*. UFAFP. (Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio), CRSF (Centro della Rete Svizzera di Floristica) e CJBG (Conservatoire et Jardin Botanique de la Ville de Genève).

agli alberi ed agli arbusti già citati, il libro Flora Helvetica (vedi nota n. 37 p. 17) descrive come forestali molti ulteriori arbusti.

3.1.3 Piante esotiche e neofite

La giurisprudenza³⁴ e la vigente legislazione³⁵ indicano che sono da considerarsi forestali non solo alberi o arbusti indigeni, ma anche specie arboree introdotte recentemente (ad esempio la robinia, la douglasia e il pino strobo) nonostante siano menzionate nella lista nera delle specie infestanti nel Cantone Ticino³⁶.

Le neofite sono specie vegetali di importazione recente che, anche se indesiderate, hanno iniziato a riprodursi naturalmente e frequentemente all'interno dei boschi del nostro Cantone. Per questa ragione, se non espressamente piantate in parchi, le neofite pluriennali e legnose che si riproducono naturalmente, che sono accompagnate da specie di alberi o arbusti forestali indigeni o da un sottobosco caratteristico delle foreste e che possono svolgere funzioni forestali devono essere considerate specie forestali (ad esempio: *Ailanthus altissima*, *Prunus serotina*, *Prunus laurocerasus*, ecc.).

³⁴ DTF 124 II 165 consid. 8a p. 174 (Gemeinde Flims):

"(...) können somit nicht schon deswegen als "Exoten" vom Waldbegriff ausgeschlossen werden, weil sie - vor 200 bis 300 Jahren - vom Menschen in die Schweiz eingeführt wurden (...)";

DTF 124 II 165 consid. 8e p. 176 (Gemeinde Flims):

"Damit ist nicht gesagt, dass die als Waldbäume anerkannten Arten in den beiden zitierten Anhängen ein für allemal festgelegt sind. Wie der Beschwerdeführer mit Recht darlegt, ist es keineswegs ausgeschlossen, dass sich, z.B. infolge einer Klimaveränderung oder anderer Einflüsse, langfristig auch ohne menschliches Zutun im Wald neue Baumarten (z.B. verwilderte Gartenpflanzen) durchsetzen und heute verbreitete Baumarten verdrängen werden (...)"

³⁵ Cfr. Allegato 1 dell'Ordinanza sul materiale di riproduzione forestale del 29 novembre 1994.

³⁶ Commissione Svizzera per la conservazione delle piante selvatiche: Lista nera, lista grigia e "watch list" – Vedi anche sito internet: http://www.cps-skew.ch/italiano/lista_nera.htm.

Tabella 1: Lista degli alberi e arbusti forestali più comuni

(Fonti: ^AAllegato 9 Ordinanza sulla protezione delle essenze forestali; ^BAllegato 1 Ordinanza sul materiale di riproduzione forestale; ^CLista rossa delle felci e piante a fiori minacciate della Svizzera; ^DLista nera delle specie infestanti; ^EFlora Helvetica³⁷)

NOME BOTANICO	NOME COMUNE	NOME BOTANICO	NOME COMUNE
Conifere indigene		<i>Ulmus glabra</i> ^B	Olmo di montagna
<i>Abies sp.</i> ^A		<i>Ulmus laevis</i> ^C	Olmo bianco
<i>Abies alba</i> ^B	Abete bianco	<i>Ulmus minor</i> ^B	Olmo campestre
<i>Larix sp.</i> ^A		Alberi da frutto	
<i>Larix decidua</i> ^B	Larice europeo	<i>Juglans nigra</i> ^{B, E}	Noce nero
<i>Picea sp.</i> ^A		<i>Juglans regia</i> ^{B, E}	Noce comune, n. reale
<i>Picea abies</i> ^B	Abete rosso	<i>Pirus pyraeaster</i> ^{C, E}	Pero selvatico
<i>Pinus sp.</i> ^A		<i>Pirus malus</i> ^{C, E}	Melo selvatico
<i>Pinus cembra</i> ^B	Pino cembro	<i>Prunus avium</i> ^{B, E}	Ciliegio selvatico
<i>Pinus mugo</i> ^B	Pino mugo o montano	Arbusti	
<i>Pinus mugo mughus</i> ^B	Pino mugo	<i>Amelanchier ovalis</i> ^E	Pero corvino
<i>Pinus sylvestris</i> ^B	Pino silvestre	<i>Berberis vulgaris</i> ^{C, E}	Crespino comune
Latifoglie indigene		<i>Buxus sempervirens</i> ^{C, E}	Bosso comune
<i>Acer sp.</i> ^A		<i>Cornus mas</i> ^E	Corniolo maschio
<i>Acer platanoides</i> ^B	Acero riccio	<i>Cornus sanguinea</i> ^E	Sanguinello
<i>Acer pseudoplatanus</i> ^B	Acero di monte	<i>Cotoneaster integerrima</i> ^{C, E}	Cotognastro minore
<i>Alnus sp.</i> ^A		<i>Cotoneaster tomentosus</i> ^{C, E}	Cotognastro bianco
<i>Alnus glutinosa</i> ^B	Ontano nero	<i>Corylus avellana</i> ^E	Nocciolo
<i>Alnus incana</i> ^B	Ontano bianco	<i>Crataegus sp.</i> ^{C, E}	Biancospino
<i>Alnus viridis</i> ^B	Ontano verde	<i>Crataegus laevigata</i> ^E	Biancospino selvatico
<i>Betula sp.</i> ^A		<i>Crataegus monogyna</i> ^{C, E}	Biancospino comune
<i>Betula pendula</i> ^B	Betulla bianca	<i>Euonymus europaeus</i> ^E	Cappel di prete
<i>Betula pubescens</i> ^B	Betulla pubescente	<i>Frangula alnus</i> ^E	Frangola, alno nero
<i>Carpinus sp.</i> ^A		<i>Hippophaë rhamnoides</i> ^{C, E}	Olivello spinoso
<i>Carpinus betulus</i> ^B	Carpino bianco	<i>Ilex aquifolium</i> ^{C, E}	Agrifoglio
<i>Castanea sp.</i> ^A		<i>Juniperus communis</i> ^{C, E}	Ginepro
<i>Castanea sativa</i> ^B	Castagno	<i>Laburnum anagyroides</i> ^E	Maggiociondolo comune
<i>Celtis australis</i>	Bagolaro, spaccasassi	<i>Laburnum alpinum</i> ^E	Maggiociondolo alpino
<i>Fagus sp.</i> ^A		<i>Ligustrum vulgare</i> ^E	Ligustro volgare
<i>Fagus sylvatica</i> ^B	Faggio	<i>Lonicera sp.</i> ^E	Caprifoglio
<i>Fraxinus sp.</i> ^A		<i>Mespilus germanica</i> ^E	Nespolo comune
<i>Fraxinus excelsior</i> ^B	Frassino comune	<i>Prunus mahaleb</i> ^E	Ciliegio canino
<i>Fraxinus ornus</i> ^C		<i>Prunus padus</i> ^E	Pado
<i>Ostrya sp.</i> ^A		<i>Prunus spinosa</i> ^E	Prugnolo, Pruno selvatico
<i>Ostrya carpinifolia</i> ^B	Carpinello, carpino nero	<i>Rhamnus chatarticus</i> ^{C, E}	Spino cervino
<i>Populus sp.</i> ^A		<i>Rosa canina</i> ^{C, E}	Rosa canina
<i>Populus alba</i> ^B	Pioppo bianco	<i>Sambucus nigra</i> ^{C, E}	Sambuco nero o comune
<i>Populus nigra</i> ^B	Pioppo nero	<i>Sambucus racemosa</i> ^{C, E}	Sambuco rosso
<i>Populus tremula</i> ^B	Tremolo	<i>Viburnum lantana</i> ^E	Viburno lantana
<i>Quercus sp.</i> ^A		<i>Viburnum opulus</i> ^E	Palla di neve
<i>Quercus cerris</i> ^C	Cerro	Piante esotiche	
<i>Quercus petraea</i> ^B	Rovere, quercia comune	<i>Larix kaempferi</i> ^{B, D}	Larice giapponese
<i>Quercus pubescens</i> ^B	Roverella	<i>Pinus nigra</i> ^B	Pino nero
<i>Quercus robur</i> ^B	Farnia, q. pedunculata	<i>Pinus strobus</i> ^{B, D}	Pino strobo
<i>Salix sp.</i> ^A		<i>Platanus sp.</i> ^E	Platano
<i>Salix alba</i> ^B	Salice bianco	<i>Pseudotsuga sp.</i> ^A	
<i>Sorbus sp.</i> ^A		<i>Pseudotsuga menziesii</i> ^{B, D}	Douglasia
<i>Sorbus aria</i> ^B	Farinaccio	<i>Quercus ilex</i> ^C	Leccio
<i>Sorbus aucuparia</i> ^B	Sorbo degli uccellatori	<i>Quercus rubra</i> ^{B, D}	Quercia rossa o americana
<i>Sorbus domestica</i> ^C	Sorbo domestico	Neofite	
<i>Sorbus mugeotii</i> ^C	Sorbo di Mougeot	<i>Ailanthus altissima</i> ^D	Ailanto
<i>Sorbus torminalis</i> ^{B, C}	Ciavardello, Sorbezzolo	<i>Prunus laurocerasus</i> ^D	Lauroceraso
<i>Taxus baccata</i> ^E	Tasso	<i>Prunus serotina</i> ^D	Pruno autunnale
<i>Tilia sp.</i> ^A		<i>Robinia sp.</i> ^A	
<i>Tilia cordata</i> ^B	Tiglio riccio (selvatico)	<i>Robinia pseudoacacia</i> ^{B, D}	Robinia
<i>Tilia platyphyllos</i> ^B	Tiglio d'estate		
<i>Ulmus sp.</i> ^A			

³⁷ Lauber, K. e Wagner, G. 2001: Flora Helvetica. 3a edizione, Bern; Stuttgart; Wien; Haupt, 2001.

3.2 Funzioni della foresta

Come già indicato in precedenza, oltre alla presenza di specie forestali, la funzione è determinante ai fini della definizione qualitativa di foresta. La preminenza dei criteri qualitativi li pone al di sopra di quelli quantitativi minimi³⁸ stabiliti dalla LCFo.

In tal senso il TF riconosce che, al di fuori di casi particolari, un fondo alberato che raggiunge i criteri quantitativi minimi deve essere considerato foresta a tutti gli effetti. Al contrario, una superficie alberata che non soddisfa i criteri quantitativi minimi stabiliti dalla LCFo non è da considerare a priori “non bosco³⁹”. Essa può essere accertata come tale (ossia non boschiva) solo se i criteri qualitativi indicati nella legge e nella giurisprudenza sono stati applicati e giudicati insufficienti per l’annessione del fondo alla superficie forestale. Di conseguenza, i criteri qualitativi sono da valutare con attenzione qualora una superficie boscata non dovesse soddisfare i criteri quantitativi minimi previsti dalla LCFo (superficie, età e larghezza) o, in casi particolari, per superfici la cui natura boschiva è contestata⁴⁰.

Il Messaggio LFo, la giurisprudenza del TF e la dottrina hanno precisato cosa si deve intendere per “funzioni forestali” ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 lett. c LFo: in generale sono riconosciute alla foresta la funzione protettiva, la funzione sociale e la funzione produttiva⁴¹. È sufficiente che una sola di queste funzioni sia svolta. La foresta non deve quindi svolgere cumulativamente tutte le funzioni indicate all’art. 1 cpv. 1 lett. c LFo⁴²

³⁸ Vedi cap. 3.3 p. 24.

³⁹ DTF 122 II 72 consid. 3b p. 79 (Gemeinde Kilchberg):

“(…) Nicht anders verhält es sich mit quantitativen Kriterien, welche die Kantone innerhalb des ihnen nach Art. 1 Abs. 1 WaV zur Verfügung stehenden Rahmens in ihrer Ausführungsgesetzgebung zum neuen Waldgesetz festlegen. Diese dienen dazu, den unbestimmten (qualitativen) Rechtsbegriff des Waldes bei kleineren Bestockungen zu konkretisieren. Sie haben in erster Linie die Bedeutung, dass dort, wo sie erreicht werden - aussergewöhnliche Verhältnisse vorbehalten, die Waldqualität zu bejahen ist; sie werden daher zu Recht auch als Mindestkriterien bezeichnet. Hingegen darf der Umkehrschluss, wo sie nicht erreicht seien, liege kein Wald vor, nicht ohne weiteres gezogen werden. Ein solcher Schematismus widerspräche dem gesetzlich festgelegten qualitativen Waldbegriff und würde diesen aushöhlen (...)”.

⁴⁰ In questo senso cfr. TF 10.10.2002 1 A.100/2002 consid. 3.2.3 in ZBI 5/2005 p. 254:

“Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung erfüllen Bestockungen ab einer Fläche von etwa 500 m² regelmässig Waldfunktionen (BGE 124 II 165 E. 2c). Es lässt sich daher nicht vermeiden, dass in jener Kantonen, welche die Mindestfläche für Wald auf 800 m² festgesetzt haben, bei allen Bestockungen mit einer Fläche von mehr als 500 m² in Würdigung aller massgeblichen Aspekte des Einzelfalls zu prüfen ist, ob Wald vorliegt. Dabei geht es nicht um die Frage, ob eine Bestockung in besonderem Mass Wohlfahrts- oder Schutzfunktionen erfüllt, sondern allein darum, ob die verschiedenen qualitativen Voraussetzungen des bundesrechtlichen Waldbegriffs erfüllt sind (...)”.

⁴¹ TRAM 18.5.2005 n. 52.2004.74 in re R./H. consid. 4.1 (parzialmente pubblicata in RtiD 2005 II n. 28):

“(…) Il Messaggio del Consiglio federale, la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina hanno precisato cosa si deve intendere per “funzioni forestali” ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 lett. c LFo. In particolare, la foresta adempie una funzione protettiva se protegge da catastrofi naturali, come ad esempio valanghe, scoscendimenti, erosioni, cadute di pietre, vite umane o valori reali. Questa adempie per contro una funzione sociale se per posizione, genere di alberi, e forma, offre all’uomo uno spazio rigenerante, o, con la sua configurazione, dà una nota caratteristica al paesaggio o, ancora, se preserva da agenti ambientali nocivi (rumore, immissioni), procura riserve idriche quantitativamente e qualitativamente pregevoli e costituisce per la flora e per la selvaggina uno spazio vitale insostituibile. La foresta svolge inoltre una funzione economica in quanto produce legno che può essere sfruttato dall’uomo (...)”.

⁴² TF 10.10.2002 n. 1A.100/2002 consid. 3.2.1 (Gemeinde Kriens) in ZBI 5/2005 p. 253.

I criteri quantitativi cantonali non sono in ogni caso determinanti qualora un'area boschiva svolga funzioni sociali o protettive particolarmente importanti (art. 1 cpv. 2 OFo; art. 2 cpv. 4 LFo)⁴³.

Oltre alla presenza di alberi ed arbusti forestali, gli elementi tipici che caratterizzano una foresta, secondo i termini di legge, sono una vegetazione ed un suolo boschivo, un bordo strutturato e un clima caratteristico dell'ambiente forestale e l'adempimento di funzioni forestali⁴⁴. Questi elementi devono essere considerati nell'arco dell'anno con particolare attenzione al periodo vegetativo⁴⁵. Essi sono tuttavia solo di aiuto per la determinazione della natura boschiva, poiché anche un bosco malato o alterato nella sua natura deve essere considerato come area forestale⁴⁶.

3.2.1 La funzione protettiva

La funzione protettiva di un bosco è data ogni qualvolta una superficie alberata protegge vite umane o beni materiali considerevoli da catastrofi naturali (art. 19 LFo) quali frane, scoscendimenti, caduta sassi, valanghe, ecc.

La giurisprudenza ammette anche la funzione di protezione quando il bosco protegge da vento, rumore e ulteriori immissioni nocive⁴⁷.

⁴³ Rausch/Marti/Griffel, Umweltrecht, n. 445 pp. 143-144.

⁴⁴ TF 10.10.2002 n. 1A.100/2002 consid. 3.2.1 (Gemeinde Kriens) in ZBI 5/2005 p. 253:

“(...) Wald im Rechtssinn liegt vor, wenn eine Fläche mit Waldbäumen und Waldsträuchern in einer Art bestockt ist, dass sich ein charakteristischer Waldboden, ein Waldsaum und Waldinnenklima ausbilden können und wenn diese Bestockung Waldfunktionen erfüllen kann. (...)“

DTF 122 II 72 consid. 2d p. 77 (Gemeinde Kilchberg):

“(...) Die typischen Waldelemente: ausschliesslich einheimische Baum- und Straucharten, intakte einheimische Strauch- und Krautschicht sowie Bodenvegetation, gestufter Waldrand und ausgeprägtes Waldinnenklima (...) blieben im wesentlichen unbestritten (...)”.

⁴⁵ DTF 122 II 72 consid. 2d p. 78 (Gemeinde Kilchberg):

“(...) Der Einwand des kantonalen Oberforstmeisters, bei Biswind könne kaum mehr von einem Waldinnenklima gesprochen werden, mag für den unbelaubten Zustand, wie er am Augenschein vorlag, zutreffen, nicht aber bei voller Laubausbildung (...)”.

⁴⁶ DTF 124 II 85 consid. 3c pp. 87, 88 (Gemeinde Balgach):

“(...) Die Beschwerdeführerin hält zwar dafür, der Waldboden sei mit Fremdkörpern durchsetzt und könne daher wichtige Waldfunktionen nicht übernehmen. Dass überwachsene Fremdkörper wie Ziegel vorhanden sind, haben auch das Verwaltungsgericht und der Regierungsrat festgestellt. Die Vorinstanzen sind aber übereinstimmend zur Auffassung gelangt, dieser Umstand wirke sich auf die Waldfunktionen nicht aus und verdiene kaum Beachtung. Für das BUWAL steht ebenfalls im Vordergrund, dass die Bodenvegetation durchaus walddtypisch ist. Das Bundesgericht hatte bereits früher Gelegenheit, auf die beschränkte Tragweite besonderer Bodenverhältnisse hinzuweisen (vgl. in ZBI 94/1993 S. 177 publizierte E. 4d von BGE 118 Ib 433). Auch im vorliegenden Fall kann nicht gesagt werden, die Zusammensetzung des Untergrunds schliesse die Waldqualifikation der Bestockung aus.”;

DTF 122 II 72 consid. 2d p. 78 (Gemeinde Kilchberg):

“(...) Ohne Belang ist nach Art. 2 Abs. 1 Satz 2 WaG und der ständigen Bundesgerichtspraxis dabei, dass der Wald nach den Angaben der Bodeneigentümer auf einer Schutthalde bzw. Deponie entstand; ebenso sein geltend gemachter teilweise schlechter Zustand, insbesondere weil an bestimmten Stellen Gartenabfälle deponiert wurden (selbst kranker Wald ist Wald: unveröffentlichter Bundesgerichtsentscheid vom 30. November 1983 i.S. F. gegen Regierung GR, E. 3) (...)”.

⁴⁷ DTF 114 Ib 224 consid. 9aa p. 231 (Gemeinde Salgesch):

Particolare attenzione viene conferita alle formazioni legnose al bordo di corsi d'acqua (formazioni boschive ripuali⁴⁸). Queste ultime sono considerate espressamente bosco, anche qualora siano formate unicamente da arbusti e cespugli, in virtù della particolare funzione stabilizzatrice e protettiva che assicurano.

È importante notare come la giurisprudenza attuale ammetta una funzione protettiva importante anche se nessun evento si è verificato in passato. Infatti sono sufficienti la presenza di un pericolo potenziale e l'idoneità del soprassuolo a ridurre tale pericolo⁴⁹ per attribuire la funzione protettiva.

3.2.2 La funzione sociale

In merito alla funzione sociale o benefica⁵⁰, “(...) la giurisprudenza ha ritenuto che la foresta ha una funzione benefica – e dunque degna di essere tutelata – quando per situazione, genere di alberi e forma, offre all'uomo uno spazio rigeneratore, o, grazie alla sua configurazione, conferisce una nota caratteristica al paesaggio, o ancora, se rappresenta una protezione contro agenti ambientali nocivi⁵¹ (...)”.

3.2.2.1 Funzione naturalistica

Una funzione naturalistica importante è data ogni qualvolta un bosco costituisce un prezioso *habitat* per piante e animali. Sono particolarmente importanti i biotopi e le associazioni forestali delle zone umide o delle foreste ripuali, oltre a formazioni boschive rare.

“(...) Von einem Schutz- oder Sicherheitsstreifen wird man sprechen, wenn es um Bannwald, Schutz gegen Wind, Lärm usw. geht (vgl. Hermann Tromp, *Der Rechtsbegriff des Waldes*, Beiheft zu den Zeitschriften des Schweizerischen Forstvereins 39/1966, S. 55) (...)”.

⁴⁸ Cfr. cap. 3.2.2 (per la vegetazione ripuale) e DTF 114 Ib 224 consid. 9ab p. 232 (Gemeinde Salgesch):

“(...) Das Bundesrecht behandelt gewisse besondere Erscheinungsformen der Bestockung nicht nur dann trotz Unterschreitung der quantitativen Grenzen als Wald, wenn sie Schutz- und Sicherheitsstreifen oder Ufergehölze sind. Es zählen auch Strauch- und Gebüschwälder usw. dazu; die diesbezügliche bundesrechtliche Aufzählung ist im Gegensatz zum kantonalen Recht nicht abschliessend (“insbesondere”, Art. 1 Abs. 2 FPolV). Überhaupt darf der Begriff der Qualität der Bestockung nicht so eng beurteilt werden, wie dies der Wortlaut des neuen Walliser Rechts nahelegen scheint; bundesrechtlich geboten ist eine ausdehnende Praxis, wie sie die verschiedenen Vertreter kantonalen Instanzen übrigens auch am bundesgerichtlich durchgeführten Augenschein vertreten haben. Die Qualität einer Bestockung ergibt sich nicht nur aus den Schutz-, sondern auch aus den Wohlfahrtsfunktionen (Art. 1 FPolV), die sie erfüllt oder erfüllen kann (s. BGE 113 Ib 408 f. E. 4c, ferner BGE 108 Ib 183, 107 Ib 53 und 356; Tromp, a.a.O., S. 46).”

⁴⁹ DTF 113 Ib 357 consid. 2c p. 360 (Erbengemeinschaft S):

“Die Beschwerdeführer wenden ein, die Bestockung diene nicht der Hangsicherung; es sei noch nie etwas heruntergerutscht. Nach Art. 1 Abs. 1 FPolV genügt indessen die Eignung der bestockten Fläche, eine Schutzwirkung auszuüben. Es ist daher unerheblich, ob tatsächlich Rutschungen vorgekommen sind (...)”.

⁵⁰ Dal tedesco: “Wohlfahrtsfunktion”.

⁵¹ TF 5.1.1996 n. 1A.8/1995 in re C. Sagl consid. 3b.

Le rive alberate in particolare sono trattate dalla legge (art. 3 cpv. 2 LCFo) e dalla giurisprudenza come bosco anche se di piccole dimensioni⁵². Ciò a causa della tendenza a scomparire di molti corsi d'acqua naturali e delle formazioni ripuali, dove possono trovare rifugio una vegetazione ed una fauna sempre più rare nel cantone Ticino e nell'insieme della Confederazione.

La particolare funzione naturalistica della vegetazione situata lungo i corsi d'acqua o sulle rive dei laghi è inoltre giustificata dalla protezione dal dissodamento di cui queste formazioni beneficiano nella giurisprudenza⁵³ e in diverse leggi federali, tra le quali ad

⁵² DTF 120 Ib 339 consid. 5d p. 347 (Stiftung für Landschaftsschutz); Messaggio LFo p. 152; DTF 107 Ib 50 consid. 4a p. 52 (Gemeinde N.):

“Ufergehölze sind in Art. 1 Abs. 2 FPolV als Beispiel, nämlich als besondere Erscheinungsform von Wald ausdrücklich genannt. Sie würden daher nur dann nicht als Wald gelten, wenn es sich bei der Bestockung wegen ihrer geringen Ausdehnung um Einzelbäume im Sinne von Art. 1 Abs. 3 FPolV handelte (...);”

DTF 114 Ib 224 consid. 9ab p. 232 (Gemeinde Salgesch):

“(...) Die Qualität einer Bestockung ergibt sich nicht nur aus den Schutz-, sondern auch aus den Wohlfahrtsfunktionen (Art. 1 FPolV), die sie erfüllt oder erfüllen kann (s. BGE 113 Ib 408 f. E. 4c, ferner BGE 108 Ib 183, 107 Ib 53 und 356; Tromp, a.a.O., S. 46);”

DTF 114 Ib 224 consid. 9ac p. 232 (Gemeinde Salgesch):

“(...) Landschaftlich geht es um den optisch-ästhetischen Schutz. Der Wald ist Teil der Gesamtlandschaft und aus dieser Gesamtsicht zu würdigen (vgl. BGE 112 Ib 209 f., 108 Ib 183, 98 Ib 131 f., ferner nicht publ. BGE vom 19. Oktober 1983 i.S. J.G. E. 3c). Bei der Funktion der Bestockung für den Naturschutz geht es um ihre biologische Bedeutung als Lebensraum für Flora und Fauna (BGE 108 Ib 183; nicht publ. BGE vom 13. März 1985 i.S. J.G. E. 3c). Diese Bedeutung ist durch das neue bundesrechtliche Gebot aufgewertet worden, Hecken, Feldgehölze und weitere Standorte, die einen Ausgleich in der Funktion im Naturhaushalt erfüllen oder besonders günstige Voraussetzungen für Lebensgemeinschaften aufweisen, besonders zu schützen (Art. 18 Abs. 1bis NHG; vgl. hiezu das bereits erwähnte Urteil 113 Ib 349 E. 5a, ferner BGE 112 Ib 431 f.). Immerhin ist es nicht Aufgabe des Forstpolizeirechts, die Anstrengungen der Raumplanung oder des Natur- und Heimatschutzes zu ersetzen. Diese obliegen weitgehend (Art. 22quater BV) oder fast ganz (Art. 24sexies BV) den Kantonen. Nicht jede Hecke gehört in den Anwendungsbereich der Forstgesetzgebung des Bundes.”

⁵³ DTF 122 II 274 consid. 5b p. 284 (Gemeinde Wartau):

“Das Bundesgericht hat bereits im nicht veröffentlichten Urteil vom 6. Dezember 1994 i.S. Gemeinde Risch (E. 6a) festgehalten, dass einer Uferbestockung wegen ihrer Bedeutung als Landschaftselement unter gewissen Voraussetzungen in besonderem Masse Wohlfahrtsfunktion zukommen könne. Diese Voraussetzungen ergeben sich aus dem Bundesrecht, namentlich aus den Vorschriften über den Schutz der immer seltener werdenden natürlichen Gewässerläufe sowie ihrer Ufervegetation und -bestockung (zu den verstärkt in diese Richtung zielenden Bestrebungen des Bundes im Rahmen neuerer Gesetzesrevisionen: BBl. 1987 II 1140 ff. und 1991 III 1144). So wollen das Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer vom 24. Januar 1991 (Gewässerschutzgesetz, GSchG; SR 814.20) und das Bundesgesetz über den Wasserbau vom 21. Juni 1991 (Wasserbaugesetz, WBG; SR 721.100) natürliche und bewaldete Bachläufe als wertvolle Landschaftselemente so weit wie möglich erhalten; sind sie bereits beeinträchtigt, soll ihre Renaturierung gefördert werden (Art. 37 Abs. 2 GSchG, Art. 4 Abs. 2 WBG).

Das Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz vom 1. Juli 1966 (NHG; SR 451) verstärkt diesen Schutz zusätzlich. Gemäss Art. 21 Abs. 1 NHG darf die Ufervegetation ohne besondere naturschutzrechtliche Bewilligung weder gerodet noch überschüttet noch auf andere Weise zum Absterben gebracht werden (Art. 21 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 22 NHG). Auch nach dem Bundesgesetz über die Fischerei vom 21. Juni 1991 (Fischereigesetz, BGF; SR 923.0) dürfen Uferbestockungen nur gerodet werden, wenn eine fischereirechtliche Bewilligung vorliegt (Art. 8 Abs. 3 lit. c BGF). Der am 1. Februar 1996 in Kraft getretene Art. 21 Abs. 2 NHG in der am 24. März 1995 revidierten Fassung (AS 1996 219) trägt den Kantonen zudem auf, Ufervegetationen anzulegen oder zumindest die Voraussetzungen für deren Gedeihen zu schaffen, soweit es die Verhältnisse erlauben“;

esempio la LPAc (art. 37 cpv. 2)⁵⁴, la Legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua (art. 4 cpv. 2)⁵⁵, la LPN (art. 21)⁵⁶ e la LFSP (art. 8 cpv. 3)⁵⁷.

3.2.2.2 Funzione paesaggistica

La giurisprudenza⁵⁸ indica, tra le altre funzioni sociali, quella di protezione del paesaggio. Essa è da considerarsi importante ogni qual volta la superficie boscata in questione - grazie alla sua forma e posizione - struttura il paesaggio, aumentandone in misura importante il valore estetico-culturale o lo spazio vitale per flora e fauna ai sensi dell'interconnessione ecologica⁵⁹.

3.2.2.3 Funzione di svago

La funzione di svago⁶⁰ è strettamente correlata con la funzione paesaggistica, poiché anch'essa si fonda sul valore estetico assicurato da un comparto boschivo.

La funzione di svago, altrimenti denominata funzione turistico-ricreativa, si suddivide a sua volta in svago di prossimità e svago finesettimanale. Lo svago di prossimità solitamente tocca le aree boscate vicino agli insediamenti primari o agli agglomerati

DTF 122 II 274 consid. 5c p. 285 (Gemeinde Wartau):

“Die Auslegung von Art. 2 Abs. 4 Satz 2 WaG kann wie gesagt nicht losgelöst von diesen umweltrechtlichen Bestimmungen erfolgen. Fällt eine Uferbestockung in den Schutzbereich der erwähnten Vorschriften des Gewässerschutz-, des Wasserbau- und des Natur- und Heimatschutzgesetzes, so erfüllt sie in besonderem Masse Wohlfahrtsfunktionen und stellt sie Wald im Rechtssinne dar, auch wenn sie in Bezug auf Alter, Fläche und Ausdehnung die gesetzlichen Minimalvoraussetzungen nicht erfüllt. (...)”

⁵⁴ Art. 37 cpv. 2, Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) del 24 gennaio 1991 (RS 814.20) cap. 5.1.5, p. 61.

⁵⁵ Art. 4 cpv. 2, Legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA) del 21 giugno 1991 (RS 721.100) cap. 5.1.6 p. 61.

⁵⁶ Art. 21, Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) del 1 luglio 1966 (RS 451) cap. 5.1.7 p. 62.

⁵⁷ Art. 8 cpv. 3, Legge federale sulla pesca (LFSP) del 21 giugno 1991 (RS 923.0) cap. 5.1.8 p. 62.

⁵⁸ DTF 120 Ib 339 consid. 5d/aa p. 347 (Stiftung für Landschaftsschutz):

“(...) Zu den Wohlfahrtsfunktionen des Waldes gehört auch der Landschaftsschutz (vgl. BGE 114 224 E. 9a/ac S. 232 und E. 10cb S. 233 mit Hinweisen). Es ist den Beschwerdeführern beizupflichten, dass Klein- und Kleinstbestockungen im Wechselspiel mit Einzelbäumen, geschlossenem Wald und offenem Gelände eine landschaftliche Gliederungsfunktion erfüllen und den Reiz einer Landschaft ausmachen können.(...)”

⁵⁹ DTF 124 II 85 consid. 3d/bb p. 88 (Gemeinde Balgach):

“Ein Wald erfüllt Wohlfahrtsfunktionen, wenn er durch seine Lage, seinen Aufbau, seine Bestockung und Gestaltung dem Menschen als Erholungsraum dient, aber auch wenn er durch seine Form die Landschaft prägt, ferner wenn er vor schädlichen Umwelteinflüssen wie Lärm oder Immissionen schützt, Wasservorräte quantitativ und qualitativ sichert und wildlebenden Tieren und einheimischen Pflanzen einen unersetzlichen Lebensraum schafft (vgl. Botschaft des Bundesrates zum WaG, BBl 1988 III 187 f.; STEFAN JAISSE, Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung, Zürich 1994, S. 5; HANS-PETER JENNI, Vor lauter Bäumen den Wald noch sehen: Ein Wegweiser durch die neue Waldgesetzgebung, Schriftenreihe Umwelt Nr. 210 des BUWAL, 1993, S. 29). Insbesondere gehören zu den Wohlfahrtsfunktionen auch der Landschaftsschutz, d.h. die optisch-ästhetische Funktion einer Bestockung und ihre biologische Bedeutung als Lebensraum für Flora und Fauna (BGE 114 Ib 224 E. 9a/ac S. 232 f. mit Hinweisen).“

⁶⁰ Dal tedesco: “Erholung”.

urbani, richiede spostamenti brevi, è esercitato durante tutto l'anno in modo regolare ed ha una durata piuttosto breve; lo svago finesettimanale, per contro, interessa le zone boscate più discoste, è stagionale, richiede uno spostamento talvolta importante e di conseguenza la durata della fruizione risulta più elevata.

Sebbene non determinanti, infrastrutture come sentieri, piazzali di sosta, parcheggi annessi, installazioni per fuochi all'aperto, percorsi vita, sentieri didattici, fontane, cartelli didattici, installazioni per attività sportive o ricreative (ad esempio: parchi gioco) possono indicare una funzione di svago importante.

I boschi con importante funzione di svago si differenziano dai parchi⁶¹ specialmente per la natura spontanea e indigena della vegetazione arborea, oltre alla presenza di un clima forestale all'interno della superficie valutata nel suo complesso. Nei boschi di svago, pertanto, non sono di principio presenti aiuole, viali, specie esotiche tipiche di parchi, ecc.. Inoltre, a differenza dei boschi con funzione di svago, va sottolineato che di regola i parchi sono strettamente connessi ad infrastrutture importanti situate nelle immediate vicinanze, quali ad esempio: monumenti, musei, ville, cliniche e simili.

3.2.3 La funzione produttiva

La funzione produttiva non è solitamente importante per popolamenti di dimensioni inferiori ai 500-800 m² e non può pertanto essere considerata funzione determinante ai sensi della definizione di bosco qualitativo.

3.3 La definizione quantitativa del bosco

Per gli aspetti quantitativi (estensione, larghezza, età) limiti minimi e massimi di un bosco sono regolati a livello federale dall'art. 2 cpv. 4 LFo e dall'art. 1 cpv. 1 OFo.

Prima dell'entrata in vigore della LCFo, la prassi cantonale indicava quali criteri quantitativi minimi per la definizione di bosco un'estensione di almeno 300 mq, una larghezza di almeno 10 m e un'età di almeno 15 anni (in caso di estensione boschiva spontanea)⁶².

Entro i limiti fissati dalla legislazione federale, la LCFo ha in seguito stabilito i criteri quantitativi minimi, fissandoli nell'art. 3 cpv. 1. Essi sono elencati di seguito:

- un'estensione di almeno 800 mq,
- una larghezza di almeno 12 m,
- un'età di almeno 20 anni.

Tali criteri devono essere rispettati cumulativamente⁶³.

Come il TF ha avuto modo di ripetutamente spiegare in merito ad analoghe normative adottate in altri Cantoni, tali quantitativi minimi costituiscono criteri di giudizio ausiliari, finalizzati alla concretizzazione del (preminente) concetto qualitativo di foresta, che sta alla base della LFo⁶⁴. Se, pertanto, è di principio lecito dedurre l'esistenza di un bosco

⁶¹ Vedi cap. 3.4.1 p. 38.

⁶² Cfr. Messaggio LCFo, p. 13.

⁶³ Cfr. Messaggio LCFo, p. 13, Rapporto LCFo p. 15.

⁶⁴ DTF 125 II 440 ss. (Kanton Zürich), Regesto:

quando questi quantitativi sono soddisfatti, non è altrettanto lecito dedurre senz'altro il contrario in loro difetto. In sintonia con questa giurisprudenza l'art. 3 LCFO soggiunge pertanto che qualora una superficie coperta da alberi con funzioni forestali sia situata lungo corsi d'acqua, sulle rive dei laghi o nel caso di fitocenosi rare, i requisiti minimi suddetti non sono applicabili (cpv. 2) e che all'interno di un perimetro edificabile, di protezione o di pericolo è considerata bosco una superficie di almeno 500 mq (cpv. 3)⁶⁵.

3.3.1 Definizione della continuità boschiva

La continuità boschiva⁶⁶ è definita da due elementi che non necessitano di sussistere cumulativamente:

- contatto tra le chiome (esistente o presumibile) e/o
- continuità della natura boschiva del suolo

La continuità boschiva può essere importante per la salvaguardia di piccoli boschetti o strisce boscate collegate ad un complesso forestale più importante. Essa deve evidentemente fare astrazione dai limiti di proprietà. La continuità boschiva non può tuttavia essere accertata tramite l'applicazione eccessivamente schematica di direttive emanate dai Cantoni, dal momento che la determinazione della natura boschiva di un fondo dev'essere effettuata sulla base di una valutazione complessiva della situazione⁶⁷.

“Una regolamentazione cantonale che stabilisce i criteri quantitativi minimi perché una superficie coperta da alberi sia considerata foresta, riprendendo unicamente in maniera schematica i limiti superiori indicati all'art. 1 cpv. 1 OFo, è incompleta ed equivoca. Essa può tuttavia essere interpretata e applicata in modo conforme al diritto federale e costituzionale, poiché i criteri qualitativi di foresta definiti nel diritto federale prevalgono sui criteri quantitativi minimi (consid. 3).”

⁶⁵ TRAM 24.5.2006 n. 52.2006.56 in re M. consid. 3.3 (Comune di Bioggio).

⁶⁶ Dal tedesco: “Wuchszusammenhang”.

⁶⁷ DTF 110 Ib 382 consid. 3b p. 383 (B. et S.); DTF 107 Ib 50 consid. 5 p. 53 (Gemeinde N.).




Figura 1: Relazione di continuità (esistente e presunta) per contatto tra le fronde.

Il contatto tra chiome (cfr. Figura 1) è, in generale, il criterio più importante per la relazione di continuità. Esso può essere esistente al momento dell'accertamento, oppure può essere presumibile in quanto presente in passato e probabile in un futuro, ad esempio nel caso di alberi ceduati o di una rinnovazione che sopraggiunge⁶⁸.

⁶⁸ TRAM 18.5.2005 n. 52.2004.74 in re R./H. consid. 4.4 (parzialmente pubblicata in RtiD 2005 II n. 28): "(...) Sennonché, [tale superficie alberata] va trattata come parte integrante della più vasta foresta esistente sul mappale n. 236 RFD situato sull'altro lato di Via Marianda, sicché la medesima adempie senz'altro i criteri quantitativi previsti dalla legge per assumere tale qualifica (...)

Detta strada, che presenta nel tratto in questione una larghezza compresa tra un minimo di m 4.90 e un massimo di m 6.40, non può affatto essere considerata come un elemento di separazione tra le due superfici in questione. Determinante ai fini del giudizio circa la continuità del suolo boschivo è infatti la prossimità, accertata in occasione del sopralluogo, tra le chiome degli alberi situati sui due lati di Via Marianda, lungo un fronte largo circa 7 metri (...)

Poco importa poi che attualmente il contatto tra i rami degli alberi situati sui due lati della strada comunale sia solo occasionale e non dia luogo, come affermano gli insorgenti, ad un "ponte di fronde". Se è vero che per definire una foresta sono decisive le condizioni esistenti al momento del giudizio (DTF 120 lb 339 consid. 4 a), è altrettanto vero che, in determinate circostanze, occorre tener conto anche della situazione passata (DTF 108 lb 509 consid. 5; DTF 107 lb 50 consid. 4 a). Dalla foto aerea versata agli atti dalla Sezione forestale emerge chiaramente che nel 1971 le chiome degli alberi situati sui due lati di Via Marianda si toccavano in più punti (...)

Il fatto che oggi il contatto tra le corone degli alberi sia meno marcato rispetto al passato può essere unicamente ricondotto al naturale ciclo generazionale del bosco, il quale ha portato alla presenza in

La continuità della natura boschiva del suolo (cfr. Figura 2 e anche Figura 7) si realizza ogni qualvolta lo spazio che separa due componenti boschive è ricoperto da arbusti o vegetazione silvestre e il suolo resta influenzato dalla presenza della copertura alberata.




Figura 2: Relazione di appartenenza all'area forestale, senza contatto tra le fronde, giustificata dalla continuità riscontrata nel suolo boschivo.

3.3.2 Limite e superficie

3.3.2.1 Limite

Il limite del bosco deve essere tracciato ad una distanza di 2 m (misurati ortogonalmente) dal bordo (tangente) del tronco più esterno, dal pollone più esterno della ceppaia o dal tronco del cespuglio avente almeno 20 anni situato al bordo del bosco (cfr. Figura 3).

prossimità del ciglio della strada comunale di alberi più giovani, e quindi più bassi e meno rigogliosi (...)“.




Figura 3: Limite del bosco tracciato a 2 m dal bordo esterno del tronco.

3.3.2.2 Superficie

La proiezione ortogonale al suolo della superficie racchiusa all'interno del limite boschivo determina la superficie boschiva ai sensi della LFo. È importante, a tale riguardo, ricordare quanto precisa l'art. 3 cpv. 3 LCFo: all'interno di perimetri edificabili, di protezione o di pericolo è considerata bosco una superficie di almeno 500 mq (cfr. Figura 4).

Peraltro, nelle zone edificabili o ai suoi margini, il principio della conservazione della foresta va fatto valere in maniera ancor più incisiva, poiché aumenta la necessità di preservare boschi e boschetti nell'interesse generale della superficie forestale, che non deve essere rosicchiata poco a poco sotto la pressione dei costruttori edili⁶⁹.

⁶⁹ DTF 110 lb 382 consid. 3b p. 384 (B. et S.):

"(...) Il sied de rappeler à cet égard que l'étendue de la surface boisée en cause ne joue en général qu'un rôle secondaire (ATF 108 lb 511 consid. 5) et que la conservation de chaque coin de forêt est nécessaire en principe à l'ensemble de l'aire forestière et à ses fonctions. C'est éminemment le cas de parcelles sises dans les localités ou à leur limite: elles ne doivent pas être grignotées petit à petit, exposées qu'elles sont à la pression des constructeurs (ATF 108 lb 511 consid. 5, 107 lb 52 consid. 4; Dubs, Rechtsfragen der Waldrodung in der Praxis des Bundesgerichts, Schweizerische Zeitschrift




Figura 4: Rappresentazione schematica di un boschetto chiuso, con il limite tracciato a 2 m dal bordo esterno ai tronchi, e della modalit  da adottare per la determinazione della larghezza.

3.2.2.3 Rettifiche

Come evidenziato da alcune decisioni del TF⁷⁰ il limite boschivo rilevato pu  essere eccezionalmente corretto *“per ragioni pratiche determinate dalla contiguit  del bosco con la zona edilizia”*. Ci  significa che   possibile trovare una linea mediana, con meno sporgenze e rientranze, senza tuttavia diminuire - nel complesso - la superficie totale della foresta. Ci  facilita il rispetto delle distanze dal bosco e l’edificazione (cfr. Figura 5).

La rappresentazione schematica sottostante illustra una possibilit  di rettifica del limite del bosco:

f r Forstwesen 1974, p. 281 et 285). S’agissant par exemple de langues bois es, l’autorit  comp tente agit trop sch matiquement si elle se borne   appliquer les crit res quantitatifs contenus dans les directives cantonales, alors que la for t reconnue comme telle et son appendice, tr s  troitement li s, forment un ensemble homog ne. L’application de ces seuls crit res quantitatifs cr e dans ce cas une limite artificielle, qui scinde en deux parties un peuplement forestier coh rent.”

⁷⁰ TF 25.11.1987 n. A 218/1987 in re P. c. L. Mendrisio, consid. 4c:

“(...) Per quanto concerne poi la delimitazione esatta del terreno boschivo, basta rilevare che le autorit  cantonali hanno fatto capo a direttive riconosciute conformi al diritto forestale, servendosi ci  della linea mediana fra il tronco e la corona degli alberi, proiettata sul suolo, e correggendo poi il risultato ottenuto per ragioni pratiche dettate dalla contiguit  del bosco con l’area edilizia (cfr. decisione TF 27.10.1986 in re Comune di Locarno c. Vallerana S.A.)”.




Figura 5: Rettifica del limite del bosco a confine con la zona edificabile. L'area tolta deve essere compensata dall'area aggiunta.

3.3.3 Larghezza

La larghezza di fasce boschive isolate è spesso problematica a causa delle variazioni in essa riscontrate. Per l'adempimento di questo criterio è determinante la larghezza raggiunta dal complesso boschivo, calcolata comprendendo i 2 m dal bordo delle piante esterne, nel suo punto più largo (cfr. [Figura 4](#)).

La larghezza di una fascia boschiva deve essere misurata perpendicolarmente alla lunghezza del boschetto (intesa come allungamento massimo). Qualora la larghezza fosse in almeno un punto superiore ai 12 m, le superfici con larghezza inferiore sono da considerare come protuberanze la cui superficie deve essere computata nella superficie totale utile per la determinazione quantitativa di bosco.

In casi limite è opportuno rifarsi ai criteri qualitativi. In assenza di tali criteri (ad esempio: interconnessione ecologica, separazione di due zone d'utilizzazione), le protuberanze la cui larghezza è inferiore a 12 m sono da considerare bosco fino ad una lunghezza d'albero (altezza potenziale riferita alla stazione).

3.3.4 Protuberanze e rientranze

3.3.4.1 Protuberanze

La protuberanza è una lingua di bosco che si snoda dal complesso boschivo formando una sorta di naso. Se essa misura più di 12 m di larghezza è considerata bosco. Se la superficie boschiva con larghezza inferiore a 12 m è posta in relazione di continuità con altre superfici di bosco, essa sarà da considerare come protuberanza e quindi parte integrante della superficie boschiva contigua. Non è lecito, infatti, isolare dal bosco lingue⁷¹, angoli o protuberanze nel caso in cui esse non dovessero rispettare la larghezza minima di legge⁷² (cfr. [Figura 6](#)):

⁷¹ DTF 108 lb 509 ss. (Gemeinde Oberentfelden), *Regesto*:




Figura 6: Rappresentazione schematica di una protuberanza con larghezza <12 m. Alberi isolati, le cui fronde sono separate, vengono inclusi nel perimetro solamente qualora il suolo che le collega all'area forestale presenti una relazione di continuità boschiva.

3.3.4.2 Rientranze

La rientranza è un'area libera da vegetazione silvestre che si incunea nel bosco. Essa è considerata bosco se presenta una larghezza inferiore ai 12 m.

Anche per quanto concerne le rientranze, la continuità tra le fronde e l'analogia della natura boschiva del suolo costituiscono i fattori determinanti. In altre parole, il limite della foresta dovrà seguire una rientranza fintanto che non si verifichi una relazione di continuità boschiva tra i due margini opposti⁷³ (cfr. Figura 7).

"Quale bosco ai sensi della legislazione sulla polizia forestale va considerata anche l'estremità che termina in punta di un'isola la cui vegetazione silvestre, prima fitta, ma attualmente ridotta, costituisce la continuazione del boschetto sito sul resto dell'isola."

⁷² TPT 18.6.2003 n. 90.2002.111 in re K. e A.-A consid 4.1.(Comune di Savosa), parzialmente pubblicata in RtiD 2004 I n. 35:

"(...) È pertanto possibile che questa superficie sia stata estromessa dalla foresta poiché non soddisfaceva il criterio quantitativo minimo della larghezza dei 12 m per poter essere considerata bosco prescritto dall'art. 3 cpv. 1 LCFo – tale è infatti la dimensione della base del triangolo che forma la superficie in esame – in conformità alla prassi che esclude dalla foresta le propaggini con queste dimensioni. Se così fosse, l'applicazione della menzionata prassi al caso di specie (...) apparirebbe quantomeno opinabile (...)"

⁷³ DTF 124 II 165 consid. 6a p. 171 (Gemeinde Flims):

"(...) Der Bedeutung eines abgestuften, intakten Waldsaums für den Schutz des inneren Waldbestandes (H. Tromp, a.a.O., S. 52) trägt auch das Bundesrecht Rechnung, indem es für die Bestimmung der Waldgrenzen den Einschluss eines "zweckmässigen Waldsaumes" ausdrücklich




Figura 7: Una rientranza viene associata all'area forestale solo fintanto che la sua superficie presenta una relazione di continuità con il bosco, vale a dire contatto tra le chiome (esistente o presumibile) e/o continuità della natura boschiva del suolo.

3.3.5 Limite boschivo a contatto con costruzioni (edifici e impianti)

In generale, nel caso in cui vi siano delle superfici tagliate regolarmente per motivi di sicurezza (ad esempio in vicinanza di linee elettriche, ferroviarie o simili), esse sono da considerare bosco, quand'anche non vi siano alberi di età superiore ai 20 anni.

Per i limiti boschivi in vicinanza di edifici o impianti si differenziano i seguenti casi.

3.3.5.1 Costruzioni a scopo forestale

Strade forestali o altre costruzioni a scopo forestale

Secondo l'art. 2 cpv. 2 lett. b LFo sono considerate foreste le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale tra cui strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali.

Le strade forestali, essendo bosco per definizione non possono separare due complessi boschivi⁷⁴.

vorsieht (Art. 1 Abs. 1 lit. a und b WaV). Es ist daher sachgerecht und vom qualitativen Waldbegriff des Bundesrechts her auch erforderlich, schmale unbestockte Einschnitte in den Waldsaum zum Waldareal zu zählen, weil sonst die Ausbildung eines intakten, vollwertigen Waldsaums nicht gewährleistet ist.“

⁷⁴ DTF 110 Ib 145 consid. 2 p. 147, consid. 4 p. 148 (Pflumm c. Sager).

Ai fini dell'accertamento, sono pertanto da computare unitamente alla superficie boschiva l'impiego del suolo per edifici ed impianti forestali⁷⁵, in quanto non considerati dissodamento (art. 4 lett. a OFo).

3.3.5.2 Costruzioni a scopo non forestale

Piccole costruzioni a scopo non forestale

Nonostante piccoli edifici e piccoli impianti non forestali non siano considerati dissodamento (art. 4 lett. a OFo), ai fini dell'accertamento non sono considerati foresta.

Impianti di sbarramento e terreni antistanti

In virtù dell'art. 2 cpv. 3 LFo e dell'art. 3 OFo gli alberi e arbusti su impianti di sbarramento (bacini e camere di ritenzione) e su terreni immediatamente antistanti (per una lunghezza di ca. 10 m) non sono da considerare foresta.

Nel caso in cui il territorio alberato si estenda su impianti di sbarramento formati esclusivamente da materiale sciolto, tutta la superficie può essere considerata foresta⁷⁶.

Edifici fuori zona edificabile

Per edifici fuori zona edificabile che sono ora a ridosso di un bosco o addirittura ne sono stati inglobati, in virtù del fatto che tali edifici devono rispettare una distanza dal bosco e non viceversa⁷⁷, il limite del bosco può essere posizionato a ridosso delle mura più esterne dell'edificio laddove i tronchi giungono fino a meno di 2 m da esso.

Strade non forestali

Se una superficie boscata giunge a contatto con una strada non forestale, il limite della foresta si situerà al limite della superficie occupata dalla strada; quest'ultima comprenderà anche eventuali infrastrutture come banchine carrozzabili, rinforzi o muri di sostegno (cfr. Figura 8):

⁷⁵ *Costruzioni ed impianti a scopo forestale (ad esempio: strade, capanni, legnaie) non necessitano di alcuna autorizzazione di dissodamento, ed ottengono la licenza edilizia ai sensi dell'art. 22 LPT dopo aver sentito l'autorità forestale (art. 14 cpv. 1 OFo).*

⁷⁶ *Ausführungsbestimmungen zum kantonalen Waldgesetz (RAB z KWaG) betreffend Waldfeststellung, Kanton Graubünden, 27 November 1995.*

⁷⁷ *DTF 122 II 274 consid. 2b p. 279 (Gemeinde Wartau):*

"(...) Art 13 Abs. 1 WaG hält fest, dass in den Bauzonen gestützt auf rechtskräftige Waldfeststellungsverfügungen die Waldgrenzen einzutragen sind. Daraus folgt, dass sich bei der (erstmaligen) Abgrenzung von Wald mit Bauzonen das Baugebiet in der Regel am Bestehen von Wald zu orientieren hat – und nicht das Waldareal an das Ausdehnung der Bauzonen (...)"




Figura 8: Limite del bosco a confine con una strada non forestale.

In ogni caso, la continuità boschiva non è necessariamente pregiudicata dalla presenza di una strada. Questo è spesso il caso per strisce boscate o boschetti che potrebbero non essere più annoverati nella superficie boschiva se considerati a sé stanti. Tali superfici saranno infatti considerate alla stregua di protuberanze se un rapporto di continuità con il bosco sul lato opposto della strada potrà essere dimostrato.

Per la continuità boschiva⁷⁸ il contatto (o il presumibile contatto) tra chiome è generalmente fondamentale, tuttavia devono essere considerati anche il traffico, la larghezza della carreggiata e l'influenza che i complessi boschivi esercitano con il confinante.

In generale, riprendendo le definizioni del "Manuale per la redazione del traffico"⁷⁹, si può affermare che autostrade, strade principali e strade di collegamento superiori a 4.50 m di larghezza possono originare, di regola, una separazione tra le superfici alberate. Diversamente, strade di collegamento inferiori a 4.50 m di larghezza, strade di raccolta e strade di servizio non comportano, di regola, una loro separazione.

Ferrovie

La presenza di una ferrovia comprendente una linea elettrica appesa a pali implica una separazione tra due compartimenti alberati. Per le altre si considerano i criteri di continuità come per le strade⁸⁰.

⁷⁸ Cfr. cap. 3.3.1 p. 25; TRAM 18.5.2005 n. 52.2004.74 in re R./H. consid. 4.4 (parzialmente pubblicata in RtiD 2005 II n. 28).

⁷⁹ Cantone Ticino: Manuale per la redazione dei piani del traffico. Sezione dei trasporti, Planidea, dicembre 2002.

⁸⁰ Cfr. cap. precedente (3.3.5) e cap. 3.3.1 p. 25.

3.3.6 Inselvatichimento e concetto dinamico

3.3.6.1 Età del bosco e misure adottate dal proprietario

Il calcolo dell'età, al momento dell'accertamento⁸¹, è importante per determinare lo stato di inselvatichimento di una superficie che non rientrava nei limiti della foresta in periodi antecedenti. *"(...) Secondo la prassi il calcolo deve fondarsi sull'età media calcolata per tutta la superficie nella sua globalità e tenendo conto delle percentuali di fasce di età (...)"*⁸²

L'età può essere determinata sia su alberi presenti, quanto su ceppi tagliati, i quali dimostrassero l'esistenza di un bosco con età superiore a 20 anni. Le fotografie aeree possono costituire un mezzo più che idoneo per accertare la qualità forestale di un fondo ai sensi di legge⁸³.

Generalmente, se una superficie, che in precedenza era priva di bosco, è stata ricoperta da bosco avente oltre 20 anni di età, questa deve essere dichiarata bosco indipendentemente dalla volontà del proprietario⁸⁴.

Il concetto di inselvatichimento può interessare anche soprassuoli di origine non spontanea⁸⁵.

Tuttavia *"non si attribuisce a superfici boscate la qualità di bosco, ove il proprietario abbia adottato le misure che da lui potessero ragionevolmente attendersi nelle circostanze concrete per impedire il processo d'inselvatichimento"*⁸⁶.

⁸¹ TF 7.4.2003 n. 1A.224/2002 in re N. consid. 2.2 (Comune di Ascona), parzialmente pubblicata in RtiD 2003 II n. 74:

"(...) determinante per l'accertamento forestale è la situazione di fatto al momento dell'emanazione della decisione di prima istanza (DTF 124 II 85 consid. 4d p. 92) (...)".

⁸² TF 5.1.1996 n. 1A.8/1995 in re C. Sagl consid. 4b.

⁸³ In merito al valore probatorio delle fotografie aeree cfr. DTF 113 Ib 357 consid. 2b p. 359; ZBI 89 (1988) p. 83; Jaissle, *Der dynamische Waldbegriff*, p. 85.

⁸⁴ DTF 111 Ib 300 consid. 3

⁸⁵ TF 5.1.1996 n. 1A.8/1995 in re C. Sagl consid. 4c:

"(...) In via di massima, anche quando non si tratta di un'estensione boschiva spontanea, ma di un'area inizialmente sfruttata quale coltivazione di alberi di Natale, il criterio dell'età della vegetazione è determinante per decidere se l'area boschiva possa essere considerata foresta (...);

TF 5.1.1996 n. 1A.8/1995 in re C.Sagl consid. 5b:

"(...) Il processo di rimboschimento deve essere considerato concluso allorquando la coltivazione di alberi perde il carattere di coltura e sono prevalenti quelli di foresta. In quest'ambito non possono essere enunciati principi generali, atteso che la durata di tale processo dipende dalle circostanze di ogni singolo caso. In concreto, si può osservare che le colture di alberi di Natale hanno di massima – riservato il caso di alberi destinati ad esempio alle pubbliche piazze – un corto periodo di rotazione (...)";

DTF 111 Ib 300 consid. 3 p. 304 (N. und EDI):

"(...) Es ist offensichtlich, dass Christbaumkulturen, deren Anpflanzung sich von einer Aufforstung kaum unterscheidet, nicht auf unbeschränkte Zeit als solche gelten können. Werden die Bäumchen nicht im frühen Wuchsstadium nach etwa 6 Jahren geschlagen und ausgewechselt, sondern stehengelassen, so werden sie - wie der Experte bestätigt hat - zu Waldbäumen. Auf die subjektive Zweckbestimmung der Anpflanzung kommt es nicht an. Massgebend sind vielmehr das Alter und der Wachstumsstand (BGE 107 Ia 357 E. 2d). (...)".

⁸⁶ DTF 98 Ib 364 ss. (Gilardi); cfr. pure 107 Ib 352 consid. 2c p. 354 (Comune di Melano), 111 Ib 300 consid. 4 p. 305 (N. und EDI).

3.3.6.2 Eccezione al concetto dinamico del bosco

Giusta la LFo, per le superfici boschive che confinano con terreni edificabili e il cui limite generale accertato è stato inserito nel Piano regolatore, viene disinnescato il processo dinamico del bosco⁸⁷.

Infatti, se secondo la vecchia legislazione forestale il limite dell'area forestale a contatto con la zona edificabile non era definito in modo immutabile dai Piani regolatori, ma costituiva una variabile, suscettibile di modificarsi nel corso del tempo conformemente al carattere dinamico del bosco, sicché nei Piani regolatori l'estensione del bosco era stabilita a titolo meramente indicativo, con la nuova legislazione forestale, in vigore dal 1993, questa dinamica è stata limitata ed è stato stabilito che il limite del bosco a contatto con le zone edificabili viene definito in modo vincolante mediante accertamento⁸⁸ (cfr. pure cap. 4.3.1: "Accertamento forestale e pianificazione del territorio").

⁸⁷ TPT 10.10.1997 n. 90.95.00117/90.96.00061 in re Comune di Cerentino e B. parzialmente pubblicata in RDAT 1998 l n. 88.

⁸⁸ TRAM 7.11.2003 n. 52.2003.273-274 in re S. consid. 2.1 (Comune di Ascona).

3.4 Superfici particolari

Tra le altre superfici considerate bosco ai sensi della LFo si trovano infine dei casi problematici in quanto estremamente variabili e senza distinzioni inequivocabili con le analoghe situazioni di non-bosco (cfr. Figura 9).

Per questa ragione solo un apprezzamento globale delle condizioni sul terreno può fornire i necessari elementi per un accertamento corretto del limite del bosco.




Figura 9: Rappresentazione schematica della suddivisione tra bosco e non-bosco per tipologia di soprassuolo simile⁸⁹.

⁸⁹ Bloetzer/Seitz, Waldrecht, p. 27 (libera traduzione e adattamento).

3.4.1 Superfici alberate

3.4.1.1 Giardini, parchi e spazi verdi

L'art. 3 LFo indica che i giardini, i parchi e gli spazi verdi non sono da considerare bosco.

Affinché una superficie possa rientrare tra queste tipologie, deve trattarsi di un'alberatura artificiale. Questo presuppone una volontà nella modellazione dello spazio per adempiere a scopi predefiniti o perlomeno un cosciente "lasciar crescere" con scopi definiti e con una chiara coerenza con gli spazi circostanti⁹⁰.

"Va d'altra parte rilevato che una mancata manutenzione del parco può condurre alla realizzazione delle caratteristiche del bosco, l'intenzione originaria del proprietario non essendo determinante al proposito⁹¹."

Parchi e giardini

In un primo tempo il TF ha deciso che nei parchi e nei giardini, per essere riconosciuti tali, dovevano essere presenti alberi da parco (specie esotiche o non stanziali) e/o infrastrutture tipiche (panchine, sentieri, muretti, aiuole, ecc.)⁹².

In seguito, dato che negli ultimi anni vi è stato un indirizzo verso parchi e giardini di aspetto più naturale, il TF ha stabilito che oggi non è più pensabile che le caratteristiche di parchi e giardini debbano per forza essere legate ad alberi tipici dei parchi (o esotici) e/o ad infrastrutture. Per questa ragione, nel caso specifico, è importante esaminare l'insieme delle circostanze. In una successiva decisione, tuttavia, il TF ha ribadito come l'esistenza di alberi tipici di un parco continuasse a costituire uno dei criteri decisivi per la definizione di parco⁹³.

⁹⁰ DTF 124 II 85 consid. 4d/aa p. 92 (Gemeinde Balgach):

"(...) Das Anlegen einer Bestockung schliesst stets ein willentliches, gestalterisches Handeln oder zumindest das willentliche Dulden einer aufkommenden Bestockung zu bestimmten Zwecken und mit einem gewissen Bezug zur Umgebung mit ein (...)

Solche Baumbestände bezwecken demnach die Verschönerung des gestalteten Raums oder dienen zur Erholung (...)".

⁹¹ TF 7.4.2003 n. 1A.224/2002 in re N. (Comune di Ascona) consid. 2.1 e rinvii (parzialmente pubblicata in RtiD 2003 II n. 74).

⁹² DTF 105 Ib 209 (Arnecke), Regesto:

"Si è in presenza di un giardino o parco ai sensi di questa disposizione laddove siano stati piantati alberi specialmente destinati a parchi e siano state create installazioni tipicamente riscontrabili in parchi o giardini (sentieri, muretti, panchine). Tali presupposti devono esistere cumulativamente o alternativamente? (Questione lasciata indecisa)".

⁹³ TF 7.4.2003 n. 1A.224/2002 in re N. (Comune di Ascona) consid. 2.1 e rinvii (parzialmente pubblicata in RtiD2003 II n. 74);

DTF 113 Ib 353 consid. 4c p. 356 (Gemeinde Mönthal):

"(...) Zu überdenken ist einzig, ob für den Begriff der Garten- und Parkanlagen angesichts der Entwicklung des modernen Gartenbaus in Richtung naturnaher Anlagen weiterhin auf die Pflanzung von typischen Garten- oder Parkbäumen, die sich vom einheimischen Waldwuchs unterscheiden, abgestellt werden kann. In der Tat kann angesichts dieser Tendenzen in Richtung naturnaher Anlagen für die Annahme einer Gartenanlage nicht mehr länger verlangt werden, dass Parkbäume

Per quanto concerne la differenza tra i parchi ed i boschi di svago, si rimanda pure al cap. 3.2.2.3.

Spazi verdi

Gli spazi verdi servono all'abbellimento del territorio urbano ed adempiono ad una spiccata funzione sociale, senza mai anteporvi una funzione produttiva.

A differenza dei parchi e dei giardini, il criterio dell'artificialità della copertura arborea viene a cadere. Un cosciente "lasciar crescere" può essere tollerato, senza che tali aree debbano essere associate al bosco, se vi è un legame con il resto dello spazio nel senso di un disegno complessivo di miglioramento. Questo legame deve essere dimostrabile e attuale e deve corrispondere ad una volontà pianificatoria con fini estetici nonché di svago⁹⁴.

Non si potrà parlare di spazi verdi invece se, a seguito dell'abbandono delle misure di pulizia, alberi e cespugli hanno inselvaticato la superficie⁹⁵.

und typische bauliche Anlagen kumulativ vorhanden sind. Vielmehr muss in jedem Einzelfall eine Gesamtwürdigung der Verhältnisse vorgenommen werden."

DTF 113 Ib 357 consid. 3 pp. 361-362 (Erbengemeinschaft S.):

"(...) Im Hinblick auf die Entwicklungen und Tendenzen des modernen Gartenbaus, zur Schaffung naturnaher Anlagen auf die Anpflanzung typischer Garten- und Parkbäume zu verzichten, kann für die Annahme einer Gartenanlage nicht mehr länger kumulativ verlangt werden, dass Parkbäume und typische bauliche Anlagen vorhanden sind. Vielmehr muss in jedem Einzelfall eine Gesamtwürdigung der Verhältnisse vorgenommen werden (BGE 113 Ib 356 E. 4c), in deren Rahmen allenfalls vorhandene Parkbäume weiterhin als Entscheidungskriterien zu beachten sind.(...)"

⁹⁴ *TF 20.3.2002 n°1A.141/2001 / n°1A.143/2001 consid. 3.2 (Drei Linden AG, Stadt Grenchen):*

"(...) Solche Baumbestände bezwecken die Verschönerung des gestalteten Raums oder dienen der Erholung, nicht der forstlichen Nutzung. Das Willenselement kann bei Grünanlagen bereits als erfüllt betrachtet werden, wenn der Grundeigentümer natürlich aufkommenden Waldwuchs bewusst duldet, das heisst in seine Arealplanung miteinbezieht. Die Gestaltung der Grünanlage muss einen Bezug zur Umgebung aufweisen, indem sie das Gebiet gezielt aufwertet. Sie muss einer planerischen Vorstellung entsprechen und Verschönerungs- oder Erholungszwecken dienen. Die Anforderungen sind allerdings nicht sehr hoch anzusetzen und gerade Begrünungen von Industrielandreserven brauchen keinen besonderen ästhetischen Ansprüchen zu genügen. Dennoch muss ein gezieltes Gestalten mit Bezug zur Umgebung vorausgesetzt werden und auch feststellbar sein. Ist auf einer Parzelle bloss die Landpflege vernachlässigt und dadurch das Einwachsen von Waldbäumen ermöglicht worden, so liegt keine Grünanlage vor (BGE 124 II 85 E. 4d mit Hinweisen)."

⁹⁵ *DTF 124 II 85 consid. 4c/aa pp. 9, 910 (Gemeinde Balgach):*

"(...) Der Gesetzgeber habe sich damit den Ausführungen in der Botschaft angeschlossen. Nur die deutsche Fassung spreche von einer "Anlage". Die französische ("espaces verts") und die italienische Fassung ("spazi verdi") stellten klar, dass Grünräume gemeint seien im Unterschied zu den Anlagen bei Gärten und Parks. Erforderlich sei bei Grünanlagen somit nur der Wille, die Begrünung zuzulassen. Künstliche Elemente seien nicht vorausgesetzt, ebensowenig ein Bezug zu Bauten. Dass an die Gestaltung einer Grünanlage keine besonderen Anforderungen gestellt werden dürften, bestätigten auch systematische und teleologische Aspekte. Der Zusatz "Anlage" erweise sich beim Begriff der Grünanlage als überflüssig, weil der Gesetzgeber neben den Garten- und Parkanlagen noch etwas Drittes aus dem Waldbegriff habe ausklammern wollen. Die beabsichtigten Erleichterungen für sinnvolle und ökologisch wertvolle Begrünungen im Baugebiet nach erfolgter Waldfeststellung würden wieder aufgehoben, wenn man den Begriff der Grünanlage eng auslege. Die vom Verwaltungsgericht herangezogenen Kriterien, wonach die Begrünung einer Industrielandreserve zur Verschönerung (z.B. zum Kaschieren) dienen und einen engen Bezug zur Umgebung aufweisen müsse, fänden keine Stütze im Gesetz und in den Materialien. Im übrigen erfülle die Bestockung durchaus auch ästhetische Zwecke und Gliederungsfunktionen, letzteres

3.4.1.2 Pascoli alberati e boschi pascolati

I pascoli alberati e i boschi pascolati sono da annoverare tra le superfici forestali.

I pascoli alberati sono superfici sulle quali gli alberi crescono a gruppi isolati tra loro e dove il pascolo, più importante per superficie occupata, ricopre la funzione principale della produzione foraggiera. Tutta la superficie e non soltanto la superficie boscata è da considerarsi bosco ai sensi di legge (art. 2 cpv. 2 lett. a LFo). La separazione tra pascoli e pascoli alberati è spesso difficile e soggetta ad apprezzamento. Normalmente, un pascolo è considerato alberato – e sottostà pertanto alla LFo – fin quando la distanza tra i singoli gruppi di alberi è inferiore a due lunghezze d'albero⁹⁶.

I boschi pascolati sono superfici omogeneamente alberate, le quali sono gravate da una servitù che implica un diritto di pascolo. Di regola, questo sfruttamento pastorizio è meno importante delle funzioni di produzione o di protezione. Il grado di copertura di questi boschi è più alto che nei pascoli alberati: la copertura delle chiome (intesa come la somma delle loro proiezioni ortogonali al suolo) deve raggiungere almeno il 20%.

3.4.1.3 Alberi singoli e popolamenti diffusi al limite superiore della foresta

Al pari dei boschi pascolati, i popolamenti boschivi diffusi al limite superiore della foresta non raggiungono spesso una densità ed un grado di copertura sufficienti per essere considerati boschi a tutti gli effetti.

Essi sono sovente radi e caratterizzati da molti spazi aperti. Malgrado ciò, tali popolamenti vengono considerati bosco ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LFo in ragione della loro importante funzione protettiva.

Analogamente ai pascoli alberati, il limite della foresta deve essere tracciato 2 m all'esterno degli ultimi alberi (o gruppi di alberi) che si trovano a meno di 2 lunghezze da altri popolamenti o alberi singoli.

gerade, weil sie isoliert stehe. Der Umstand, dass die Beschwerdeführerin der Gemeinde Balgach das Erstellen eines Ententeiches gestattet habe, zeige zudem, dass sie die Bestockung nicht nur geduldet, sondern auch willentlich gestaltet habe.“

⁹⁶ DTF 118 Ib 614 consid. 4b p. 618 (Gemeinde Weggis):

“Unter Weidwäldungen sind gleichmässig bestockte Waldflächen zu verstehen, die mit einem Weiderecht belastet sind. In der Regel ist die Weidenutzung von untergeordneter Bedeutung. Bestockte Weiden sind grössere Weideflächen, auf denen in lockerer Form einzelne Bäume oder Baumgruppen wachsen. Sie dienen dauernd einer Mischwirtschaft, nämlich der landwirtschaftlichen Weidenutzung und der forstwirtschaftlichen Holzerzeugung. Die bestockte Weide gilt in ihrer gesamten Fläche und nicht nur im bestockten Teil als Wald (...). Die Abgrenzung zwischen bestockter und offener Weide ist heikel. Es kommt auf den Bestockungsgrad beziehungsweise die Bestockungsdichte an. Nach den Bündner Richtlinien - auf welche sich die Vorinstanz im Zusammenhang mit dem Begriff des Weidwaldes beruft - verliert die Fläche den Waldcharakter, wenn der Abstand von Baum zu Baum beziehungsweise von Baumstrunk zu Baumstrunk mehr als ca. zwei Baumhöhen beträgt (...).“

3.4.1.4 Piantagioni

Piantagioni non sovvenzionate

Le colture di alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza (indicativamente: 5-15 anni) non sono da considerare bosco (art. 2 cpv. 3 LFo) e non appartengono quindi alla superficie forestale. Rientrano in questo ambito, in particolare, colture di alberi di Natale, vivai in spazi agricoli, piantagioni di pioppi per la produzione di cellulosa su terreni agricoli, ecc.. Diversamente, esse sarebbero da considerarsi bosco se la produzione venisse abbandonata e le colture fossero soggette ad inselvaticimento⁹⁷.

Piantagioni sovvenzionate

Le piantagioni sovvenzionate dal Cantone e/o dalla Confederazione, così come i rimboschimenti compensativi o i miglioramenti di carattere forestale, devono essere considerati facenti parte della superficie boschiva dal momento dell'impianto.

3.4.1.5 Selve

Le selve di castagno, di rovere e di noce sono costituite da specie di alberi considerati forestali ai sensi di legge (art. 2 cpv. 2 lett. a LFo) e sono bosco. Esse hanno un ciclo lungo ed adempiono prevalentemente alla funzione sociale (svago, paesaggio e natura) e producono simultaneamente legno, frutti e foraggio per bovini, ovini o caprini.

3.4.2 Superfici non alberate o improduttive

3.4.2.1 Radure in bosco

Le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali sono da considerare bosco (art. 2 cpv. 2 lett. b LFo). Sono inoltre considerate superfici non alberate o improduttive pareti rocciose, grossi blocchi, frane in bosco, luoghi umidi, piccole macchie d'acqua e simili⁹⁸. e spesso costituiscono substrati per specie vegetali pioniere all'interno di superfici forestali.

Sono radure le aperture permanenti interamente circondate da bosco (cfr. Figura 10). Esse sono coperte da uno strato erbaceo e non presentano le caratteristiche di clima e suolo proprie del bosco. Le radure non sono considerate bosco allorquando la loro superficie è più grande di 800 mq e al suo interno il suolo e le condizioni di luce e il microclima sono specifiche delle zone aperte.

Non sono invece considerate radure, ma sono in ogni caso foresta, i ringiovanimenti boschivi e le aperture causate da eventi naturali quali uragani o alluvioni.

⁹⁷ *Inselvatichimento: cfr. cap. 3.3.6 p. 35.*

⁹⁸ *Cfr. Messaggio LFo p. 154; Jaissle, Der dynamische Waldbegriff, pp. 81-82.*




Figura 10: Viene considerata radura una superficie superiore a 800 mq e al cui interno il suolo, le condizioni di luce e il microclima sono considerati caratteristici delle zone aperte.

3.4.2.2 Fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento

Giusta l'art. 2 cpv. 2 lett. c LFo si considerano foresta le superfici gravate dall'obbligo di rimboschimento. Tra di esse si figurano i dissodamenti abusivi⁹⁹, i dissodamenti temporanei e le superfici adibite a rimboschimenti compensativi¹⁰⁰.

⁹⁹ DTF 104 Ib 232 consid. 2a pp. 235-236 (re X.):

"(...) Ora, secondo costante giurisprudenza, il fatto che la vegetazione silvestre sia stata abusivamente sradicata o tagliata non vale a far venir meno la natura boschiva di un terreno. In effetti, la protezione dei boschi esistenti, quale risulta dall'art. 31 LVPF, non è suscettibile d'esser limitata o soppressa per essere il soprassuolo arboreo trascurato o pregiudicato in conseguenza appunto del taglio di alberi, dell'incendio o di altri fattori; se così non fosse, infatti, si favorirebbe addirittura l'elusione abusiva della normativa federale sulla polizia delle foreste, compromettendo d'acchito gli obiettivi perseguiti dal legislatore federale (v. DTF 98 Ib 496 consid. 3; DTF 101 Ib 315 consid. 2b; sentenza inedita 14.11.1975 in re Lega svizzera per la protezione della natura c. De Bernardis, consid. 2). Anzi, in caso di dissodamento illegittimo, v'è un evidente interesse pubblico al pronto rimboschimento dell'area dissodata onde ripristinare al più presto una situazione conforme al diritto forestale (cfr. DTF 101 Ib 317) (...)"

¹⁰⁰ DTF 110 Ib 145 consid. 4 p. 148 (Pflumm):

"(...) Liegt aber keine bewilligte Rodung vor, so blieb die ausgehauene Fläche Teil des Waldareals. Soweit im angefochtenen Entscheid die Fläche des Waldweges, d.h. die Holzbearbeitungsplattform nicht zum Waldareal gezählt und der Waldrand bergseits des Waldweges festgesetzt wird, liegt eine Verletzung von Bundesrecht vor."

4 Procedure di accertamento forestale

4.1 In generale

4.1.1 Procedura di accertamento forestale: codificazione e motivi

Prima dell'entrata in vigore della LFo, la legislazione forestale non fissava formalmente la procedura di accertamento forestale; essa è stata sviluppata dal TF per analogia con quella di dissodamento¹⁰¹.

Con l'introduzione dell'art. 10 LFo il legislatore ha voluto sopperire ad una lacuna della vecchia legislazione affidando ai Cantoni il compito di prevedere una procedura per accertare la natura forestale di un fondo¹⁰². A seguito dell'entrata in vigore della LCFo (01.03.1999) e del RLCFo (01.01.2003), le procedure di accertamento puntuale e generale sono state formalizzate (art. 4 LCFo e artt. 4- 6 RLCFo).

L'art. 10 LFo indica diversi casi in cui far ricorso all'accertamento del carattere forestale: per singole domande di accertamento (accertamento puntuale, cpv. 1), al momento dell'emanazione e della revisione dei piani di utilizzazione (accertamento generale, cpv. 2), per domande d'accertamento in relazione a domande di dissodamento (cpv. 3)¹⁰³.

L'accertamento forestale può essere eseguito su istanza di parte (art. 10 cpv. 1 LFo) o essere ordinato d'ufficio (art. 4 cpv. 2 LCFo). L'accertamento forestale viene eseguito d'ufficio nell'ambito della delimitazione tra foresta e zone edificabile nel piano di utilizzazione oppure quando, in un caso concreto, motivi di sicurezza del diritto o un'altra procedura lo richiedono¹⁰⁴: in particolare quando è pendente una domanda di costruzione in prossimità del bosco il cui limite non è ancora stato accertato oppure in caso di domanda di dissodamento quando vi sono giustificate perplessità sull'attribuzione di una determinata zona all'area forestale¹⁰⁵.

4.1.2 Competenza

Autorità competente per il rilascio della decisione d'accertamento è di principio quella designata dal Cantone (art. 10 cpv. 1 LFo), rispettivamente, in relazione con una domanda di dissodamento, l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione di dissodamento ai sensi dell'art. 6 LFo (art. 10 cpv. 3 LFo)¹⁰⁶.

Nel Cantone Ticino, la competenza decisionale di prima istanza per l'accertamento forestale (puntuale e generale) è stata delegata alla Sezione forestale. La delega legislativa è stata ritenuta costituzionale dal TF¹⁰⁷.

¹⁰¹ *Messaggio LFo p. 158; Jaissle, Der dynamische Waldbegriff p. 83.*

¹⁰² *Messaggio LCFo p. 14; Jaissle, Der dynamische Waldbegriff p. 83.*

¹⁰³ *Jaissle, Der dynamische Waldbegriff p. 83; cfr. Pure Werner Schärer, Christoph Fisch, Pianificazione territoriale e area boschiva nella nuova normativa forestale, in Bollettino d'informazione Pianificazione del territorio 1/93 p. 53.*

¹⁰⁴ *Rausch/Marti/Griffel, Umweltrecht, p. 144 n. 447; Bloetzer/Seitz, Waldrecht, p. 337.*

¹⁰⁵ *Messaggio LCFo p. 14.*

¹⁰⁶ *Rausch/Marti/Griffel, Umweltrecht, p. 145 n. 448.*

¹⁰⁷ *TF 13.12.2002 n. 1A.621/2002 in re M. SA (parzialmente pubblicata in R DAT I-2003 n. 45).*

4.1.3 Effetti

Il concetto dinamico di bosco è stato confermato dalla nuova legislazione. Esso subisce però un'importante restrizione laddove il bosco confina con la zona edificabile nell'ottica di una maggior chiarezza e sicurezza giuridica (art. 13 cpv. 2 LFo)¹⁰⁸.

Di conseguenza, eccettuato il caso in cui il limite del bosco viene iscritto nel piano di utilizzazione (art. 13 LFo), in senso temporale gli effetti della decisione di accertamento sono limitati dal concetto di bosco dinamico¹⁰⁹.

4.2 Accertamento puntuale

4.2.1 Legittimazione

Chi comprova un interesse degno di protezione può far accertare dal Cantone il carattere forestale di un fondo (art. 10 cpv. 1 LFo). Sostanzialmente, deve verificarsi la premessa dell'esistenza di un interesse degno di protezione (dalla terminologia tedesca: *schützwürdiges Interesse*) all'accertamento, il quale deve essere dimostrato dall'istante¹¹⁰.

Ciò può verificarsi, ad esempio, per il proprietario del fondo interessato¹¹¹, per i proprietari di fondi confinanti qualora l'accertamento forestale possa esplicitare degli effetti per quanto riguarda ad esempio la distanza dal bosco o l'indice di sfruttamento¹¹², per un eventuale acquirente, in considerazione della sostanziale divergenza tra il valore di un terreno edificabile e quello di un bosco¹¹³.

4.2.2 Procedura

La domanda di accertamento va presentata alla Sezione forestale e deve contenere (art. 4 cpv. 1 RLCFo):

- la motivazione della richiesta;
- la planimetria aggiornata dal geometra revisore in scala 1:500 o 1:1000;
- l'estratto del registro fondiario;
- eventuale procura del proprietario del fondo.

¹⁰⁸ Messaggio LCFo p. 14; cfr. anche cap. 4.3.

¹⁰⁹ Rausch/Marti/Griffel, *Umweltrecht*, p. 145 n. 448; Jenni, *Vor lauter Bäumen*, p. 45; Jaissle, *Der dynamische Waldbegriff*, p. 84.

¹¹⁰ Messaggio LFo p. 159; Jaissle, *Der dynamische Waldbegriff*, p. 86: "Wer sich auf ein schützwürdiges Interesse beruft, kann vom Kanton jederzeit eine Waldfeststellung verlangen. Ein Gesuchsteller, der feststellen lassen will, ob eine bestimmte Bestockung Wald im Rechtssinne darstellt, hat aber sein schützwürdiges Interesse nachzuweisen. Die zuständige Forstbehörde wird daher zunächst zu prüfen haben, ob ein konkretes Interesse vorliegt, bevor sie auf ein Gesuch materiell eintritt."

¹¹¹ Rausch/Marti/Griffel, *Umweltrecht*, p. 144 n. 446; Jenni, *Vor lauter Bäumen*, p. 65; Jaissle, *Der dynamische Waldbegriff*, p. 86.

¹¹² Rausch/Marti/Griffel, *Umweltrecht*, p. 144 n. 446; Jenni, *Vor lauter Bäumen*, p. 65.

¹¹³ Jaissle, *Der dynamische Waldbegriff*, p. 86.

A richiesta inoltrata è compito della Sezione forestale istruire la pratica e procedere con l'accertamento formale della natura boschiva del fondo interessato (art. 4 cpv. 2 RLCFo).

Di principio viene esperito un sopralluogo, al quale devono essere invitati l'istante ed il proprietario dei fondi interessati, qualora quest'ultimo non fosse l'istante.

L'istante deve provvedere affinché termini, croci e confini siano ben visibili.

Previo annuncio sul Foglio Ufficiale, la Sezione forestale deposita il risultato dell'accertamento presso le cancellerie dei Comuni interessati per un periodo di 15 giorni. Il Municipio comunica la pubblicazione degli atti al proprietario e ai confinanti. Chi è legittimato a ricorrere contro la decisione di accertamento può fare opposizione alla Sezione forestale durante il periodo di consultazione (art. 4 cpv. 3 RLCFo).

La Sezione decide sulla domanda e la notifica all'istante, al proprietario, agli opposenti ed al Municipio (art. 4 cpv. 4 RLCFo).

Le spese per l'accertamento puntuale sono poste a carico dell'istante (art. 4 cpv. 6 RLCFo). Su richiesta dell'istante, il rilievo può essere eseguito dal geometra revisore (anche in questo caso le spese sono a suo carico).




Figura 11: Schema raffigurante la procedura di accertamento puntuale.

4.3 Delimitazione bosco-zona edificabile (accertamento generale)

4.3.1 Accertamento forestale e pianificazione del territorio

Considerato che secondo l'art. 18 cpv. 3 LPT "L'area boschiva è definita e protetta dalla legislazione forestale", prima dell'entrata in vigore della LFo non sussisteva un dovere di coordinazione tra la legislazione sulle foreste e quella sulla pianificazione del territorio¹¹⁴. La LFo ha reso ora necessaria una minima coordinazione con la legislazione sulla pianificazione del territorio¹¹⁵.

Giusta l'art. 10 cpv. 2 LFo al momento dell'emanazione dei piani di utilizzazione ai sensi della LPT deve essere ordinato un accertamento del carattere forestale laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta. In base ad accertamenti del carattere forestale cresciuti in giudicato secondo l'art. 10 LFo i margini della foresta sono iscritti nelle zone edificabili giusta la LPT (art. 13 cpv. 1 LFo). I nuovi popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono considerati foreste (art. 13 cpv. 2 LFo). Secondo la vecchia legislazione forestale, il limite dell'area forestale a contatto con la zona edificabile non era definito in modo immutabile dai PR, ma costituiva una variabile suscettibile di modificarsi con il trascorre del tempo conformemente al carattere dinamico del concetto di bosco. In quest'ordine di idee nei PR l'estensione del bosco era stabilita a titolo meramente indicativo. La nuova legislazione forestale ha limitato questa dinamica, stabilendo che il limite del bosco a contatto con le zone edificabile fosse definito in modo vincolante mediante accertamento¹¹⁶.

Gli artt. 10 e 13 LFo indicano come la zona edificabile debba orientarsi al limite del bosco e non viceversa¹¹⁷.

L'accertamento generale si occupa unicamente di stabilire definitivamente il limite delle parti di bosco che confinano con i fondi edificabili. Gli altri limiti del bosco, al confine con altre zone d'utilizzo, possono essere accertati ma restano soggetti alla definizione dinamica della foresta e quindi la parcella può senz'altro diventare bosco in seguito ad un processo d'inselvaticimento¹¹⁸.

Va infine sottolineato come la legislazione forestale non esclude tuttavia la possibilità di assegnare il bosco - che rimane tale a tutti gli effetti - a zone di utilizzazione previste a livello di pianificazione del territorio, purché tali azionamenti siano compatibili con l'obbligo di conservazione della foresta e con l'ordinamento dell'utilizzazione forestale,

¹¹⁴ Jaissle, *Der dynamische Waldbegriff* p. 89; DTF 118 Ib 433 consid. 3a pp. 434, 435 (Einfache Gesellschaft Y).

¹¹⁵ Jaissle, *Der dynamische Waldbegriff* p. 89.

¹¹⁶ TRAM 7.11.2003 n. 52.2003.273-274 in re S. consid. 2.1 (Comune di Ascona).

¹¹⁷ DTF 122 II 279 consid. 2b (Gemeinde Wartau): "Art. 13 Abs. 1 WaG hält fest, dass in den Bauzonen gestützt auf rechtskräftige Waldfeststellungsverfügungen die Waldgrenzen einzutragen sind. Daraus folgt, dass sich bei der (erstmaligen) Abgrenzung von Wald mit Bauzonen das Baugebiet in der Regel am Bestehen von Wald zu orientieren hat - und nicht das Waldareal an der Ausdehnung der Bauzonen."

¹¹⁸ *Inselvatichimento*: cfr. cap. 3.3.6 p. 35.

come ad esempio alle zone di protezione della natura e del paesaggio, dei monumenti o di svago (cfr. art. 4 lett. b OFo)¹¹⁹.

4.3.2 Procedura

La procedura di accertamento generale è regolata nell'art. 5 RLCFo¹²⁰. I costi dell'accertamento generale sono a carico del Comune istante¹²¹.

La Figura 12 illustra come l'accertamento generale debba essere coordinato con l'adozione o la revisione di PR. L'esperienza ha tuttavia dimostrato che non sempre tale coordinamento è possibile. In questi casi, l'accertamento generale eseguito al di fuori di un atto pianificatorio è possibile, ma va integrato nel PR e reso vincolante tramite un'apposita variante¹²².

4.3.3 Integrazione di precedenti atti formali

Ai fini dell'accertamento generale dell'area forestale è importante pure considerare oltre a precedenti decisioni di accertamento puntuale anche precedenti decisioni di dissodamento.

A questo riguardo, bisogna distinguere due fattispecie:

- a) dissodamenti concessi e coordinati in ambito pianificatorio
- b) dissodamenti concessi e coordinati nell'ambito di una procedura di domanda di costruzione.

Nel primo caso, nell'accertamento generale occorre tener conto dei limiti dei dissodamenti concessi e regolarmente cresciuti in giudicato, ritenuto che l'area liberata dal vincolo forestale viene simultaneamente attribuita ad una zona d'utilizzazione. Fintanto che l'attribuzione della zona resta invariata, il dissodamento rimane valevole (ciò non toglie che, in occasione di una revisione di PR, nel caso in cui un dissodamento non fosse stato materialmente consumato, occorre rivalutare se sono ancora adempiute le condizioni per quest'ultimo).

Nel secondo caso, invece, il dissodamento va considerato e inserito nell'accertamento generale solo se è stato effettivamente consumato. Se così non fosse, ci si potrebbe trovare nell'ambigua situazione di un fondo libero dal vincolo forestale secondo il piano del limite del bosco, ma formalmente ancora bosco perché l'autorizzazione di dissodamento è nel frattempo scaduta.

¹¹⁹ TPT 18.6.2003 n. 90.2002.111 in re K. e A.-A consid. 4.1. (Comune di Savosa), parzialmente pubblicata in RtiD 2004 I n. 35; Jaissle, *Der dynamische Waldbegriff*, pp. 229 ss.

¹²⁰ Cfr. cap. 5.2.2 p. 63.

¹²¹ TPT 3.4.1998 n. 90.97.00187 in re L. (Comune di Locarno) consid. 3.

¹²² TPT 10.10.1997 n. 90.95.00117/90.96.00061 in re Comune di Cerentino e B. consid. 3.2 (parzialmente pubblicata in RDAT 1998 I n. 88):

"(...) Risulta chiaramente da questi disposti che in caso di revisione del PR si deve accertare il carattere forestale delle aree boschive a contatto della prevista zona edificabile. Cresciuto in giudicato l'accertamento, il margine del bosco che ne risulta dev'essere iscritto nelle zone edificabili del PR. Non può far dubbio che questo duplice obbligo dev'essere assolto nell'ambito dell'adozione del PR o di una sua revisione (...)"

Per chiarire cosa si intenda con dissodamento consumato si rimanda alla tabella seguente¹²³:

Fase cronologica	Significato giuridico	Risultato giuridico
1) Decisione di dissodamento (cresciuta in giudicato)	Tale documento non libera l'area interessata dal vincolo forestale, bensì autorizza l'istante a modificare (in modo durevole o temporaneo) la finalità del suolo boschivo entro un determinato lasso di tempo (fissato nella decisione)	<u>Il fondo rimane bosco</u>
2) Taglio della vegetazione ed allontanamento del soprassuolo	Il solo taglio e allontanamento della vegetazione non costituisce ancora una modifica delle finalità del suolo boschivo	<u>Il fondo rimane bosco</u>
3) Inizio delle attività edilizie	Con l'avvio delle attività edilizie, per le quali è stata rilasciata in modo coordinato la licenza, le finalità del suolo boschivo vengono modificate e pertanto il dissodamento diviene effettivo (consumato)	<u>Il fondo è libero dal vincolo forestale</u>

Tabella 2: Fasi cronologiche che portano alla realizzazione di un dissodamento nell'ambito della procedura edilizia.

Per l'obbligo di rimboschimento, vale – per analogia – quanto detto sopra. Pertanto, le piantagioni sovvenzionate dal Cantone e/o dalla Confederazione, così come i rimboschimenti compensativi o i miglioramenti di carattere forestale, devono essere considerati facenti parte della superficie boschiva (giusta l'art. 2 LFo).

¹²³ Estratto e adattato da Bloetzer/Seitz, *Waldrecht*, p. 39 (libera traduzione).




Figura 12: Schema raffigurante la procedura di accertamento generale del limite del bosco a contatto con la zona edificabile e il coordinamento con lo strumento pianificatorio.

4.4 Accertamento nell'ambito di un raggruppamento terreni

Giusta l'art. 6 cpv. 1 RLCFo, prima dell'elaborazione del progetto particolareggiato ai sensi dell' art. 16 della Legge cantonale sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 (LRPT), il Municipio fa accertare il carattere forestale dei fondi. La procedura è uguale alla procedura di accertamento in caso di modifica del Piano regolatore (art. 6 cpv. 2 RLCFo, cfr. capitolo 4.3).

4.5 Rappresentazione grafica dell'area forestale / limite del bosco

4.5.1 Accertamento puntuale

L'accertamento puntuale si prefigge di determinare l'eventuale natura boschiva sull'estensione di un intero mappale (o anche di vari mappali). La Sezione forestale rilascia, quale parte integrante della propria decisione di accertamento, un estratto catastale (scala 1:1'000 o 1:500) raffigurante l'area forestale accertata. Esso è fornito in bianco/nero, sul modello dell'esempio raffigurato sotto (cfr. Figura 13), e può presentare tre possibili varianti:

- mappale di natura non boschiva;
- mappale parzialmente di natura boschiva;
- mappale completamente di natura boschiva.




Figura 13: Esempio di planimetria raffigurante il risultato dell'accertamento puntuale (ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LFo e dell'art. 4 RLCFo). In questo caso il mappale n. 801 è parzialmente di natura boschiva.

4.5.2 Delimitazione del bosco a contatto con la zona edificabile

Per quanto concerne l'accertamento a confine con la zona edificabile¹²⁴ (di regola coordinato con una revisione di PR), non viene determinata un'area forestale, bensì il limite del bosco a contatto con la zona edificabile. Il concetto di limite non considera infatti ciò che avviene al di fuori dei comparti edificabili e non può pertanto essere raffigurato analogamente all'accertamento puntuale. La linea del limite del bosco viene riportata sui piani catastali (scala 1:1'000 o 1:500)¹²⁵ con la simbologia “ V V V V V ” e la dicitura “limite del bosco accertato”, oppure “limite area forestale accertata”. Ai fini di una lettura facilitata, è auspicabile colorare la linea secondo l'esempio raffigurato di seguito (cfr. Figura 14).

Tale simbologia è da applicare anche nel caso in cui un Comune decidesse di far rilevare l'intero limite del bosco all'interno dei propri confini giurisdizionali, anche al di fuori delle aree edificabili. In questo caso, simbologia e legenda non cambiano. Anche la rappresentazione del limite accertato, di conseguenza, dovrà far capo ad un solo colore, senza differenziazione tra i comparti edificabili e le rimanenti zone. In effetti non sarebbe corretto differenziare un “limite del bosco a contatto con la zona edificabile” da un “limite del bosco non a contatto con la zona edificabile”, considerato come al momento della decisione formale di accertamento da parte della Sezione forestale, non è ancora dato sapere con precisione se il bosco accertato confinerà – e in quale misura – con la zona edificabile. Sarà solamente l'atto pianificatorio finalizzato all'inserimento nel PR che stabilirà definitivamente e in che misura il bosco accertato confinerà, o meno, con la zona edificabile¹²⁶.

Una diversa simbologia va per contro applicata nel caso in cui venga riportato, annesso al limite accertato, anche il vecchio limite del bosco (indicativo, non accertato) al di fuori dalle aree edificabili. In questo caso, occorre distinguere i due limiti in modo chiaro, denominando il secondo “limite del bosco indicativo (oppure: non accertato)”, ed applicando di preferenza anche colorazioni differenziate, onde evitare qualsiasi possibilità di confusione o malintesi¹²⁷.

Soprattutto nel caso di Comuni molto estesi, è consigliabile fornire un piano d'insieme - alla scala opportunamente ridotta - il quale possa rendere immediata la ricerca di un fondo, evidenziando il riferimento al piano catastale corrispondente.

¹²⁴ Art. 10 cpv. 2 LFo:

“Al momento della emanazione e della revisione dei piani di utilizzazione ai sensi della legge federale sulla pianificazione del territorio, deve essere ordinato un accertamento del carattere forestale laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta.”

¹²⁵ In casi eccezionali (superfici molto estese o ubicate in zone particolari) e con il consenso della Sezione forestale, è possibile produrre piani in scala 1:2'000.

¹²⁶ Art. 13 cpv. 1 LFo:

“In base ad accertamenti del carattere forestale cresciuti in giudicato secondo l'articolo 10 della presente legge, i margini della foresta sono iscritti nelle zone edificabili giusta la legge federale sulla pianificazione del territorio.”

¹²⁷ Nel caso menzionato, per quanto attiene al testo di pubblicazione sul Foglio Ufficiale, dovrà tuttavia essere precisato che eventuali opposizioni possono essere inoltrate unicamente laddove il limite del bosco confina con la zona edificabile.




Figura 14: Estratto da un piano catastale raffigurante il limite del bosco accertato a confine con le zone edificabili (accertamento generale ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 LFo e dell'art. 5 RLCFo).

4.5.3 Precisione del rilievo

Per quanto concerne la precisione, va evidenziato che la LFo non prescrive il rilievo geometrico per l'accertamento forestale. Nel caso di rilievi eseguiti ad opera della Sezione forestale, viene garantita una precisione a +/- 30 cm.

Un istante può tuttavia far rilevare il limite del bosco dal geometra revisore (precisione secondo i gradi di tolleranza stabiliti dall'OTEMU¹²⁸). In genere, salvo casi particolari, fuori dalle zone edificabili dove vige il concetto dinamico di foresta non si giustifica un rilievo ad elevata precisione.

Occorre infine ricordare che i costi derivanti dal rilievo, sia esso eseguito dalla Sezione forestale, sia dal geometra revisore, dovranno essere assunti dal richiedente.

¹²⁸ Ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale del 10 giugno 1994 (RS 211.432.21).

4.6 Riesame e revisione

4.6.1 Riesame

La domanda di riesame è una domanda rivolta all'autorità di prima istanza per ottenere l'annullamento o la modifica di una decisione¹²⁹.

L'autorità non è di principio tenuta ad entrare in merito di una domanda di riesame, la domanda medesima non potendo avere per effetto di far continuamente rimettere in questione le decisioni cresciute in giudicato, eludendo i termini di ricorso (sicurezza del diritto). Essa deve tuttavia entrare nel merito se l'istante dimostra che le circostanze si sono notevolmente modificate dopo l'emanazione della decisione, o se fa valere fatti e mezzi di prova importanti, che non conosceva o di cui non poteva avvalersi all'epoca della prima decisione. L'istante ha in ogni caso diritto al riesame allorché sono dati i motivi della revisione¹³⁰.

Per loro natura, le sentenze delle istanze di ricorso non sono invece suscettibili di riesame. L'amministrazione può quindi riesaminare solo le proprie decisioni: non ha diritto di riesaminare una decisione su cui si è materialmente pronunciato il giudice¹³¹.

4.6.2 Revisione

A livello cantonale, contro le decisioni è dato il rimedio della revisione per i motivi enumerati dall'art. 35 LPamm, ossia:

- se l'autorità ha aggiudicato ad una parte più di quanto essa ha domandato o meno di quanto la controparte ha riconosciuto o altra cosa senza che una speciale norma lo consenta;
- se essa non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;
- se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell'istante;
- se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi, rilevanti, preesistenti alla decisione, o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente¹³².

L'istituto della revisione - che ha carattere straordinario - non è in particolare dato per riparare a un errore di diritto o per avvalersi di una nuova tesi giuridica, e nemmeno per ottenere una nuova valutazione di circostanze già note al momento della decisione. Neppure una modificazione della prassi o della giurisprudenza, e l'adozione di fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di ricorso, giustificano di far luogo alla revisione¹³³.

¹²⁹ Cfr. *Scolari, Diritto amministrativo*, n. 1130, p. 338.

¹³⁰ Cfr. *Scolari, Diritto amministrativo*, n. 1137, p. 340.

¹³¹ Cfr. *Scolari, Diritto amministrativo*, n. 1132, p. 339.

¹³² Cfr. *Scolari, Diritto amministrativo*, nn. 1108 e 1109, pp. 332-333.

¹³³ Cfr. *Scolari, Diritto amministrativo*, n. 1111, p. 333.

4.7 Ricorsi

L'accertamento forestale rappresenta un compito federale delegato ai Cantoni. La procedura ricorsuale è pertanto retta dal diritto cantonale. Esperita la procedura ricorsuale a livello cantonale, la legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) apre la via del ricorso di diritto amministrativo al TF¹³⁴.

4.7.1 A livello cantonale

Per gli accertamenti puntuali e generali, il Consiglio di Stato è autorità di ricorso di prima istanza, mentre il TRAM è autorità di ricorso di seconda istanza (cfr. pure cap. 1.3.3 p. 9).

Con l'entrata in vigore della modifica dell'art. 42 LCFo eventuali ricorsi contro la decisione di accertamento (sia puntuale che generale) della Sezione forestale sono possibili solo qualora fossero state inoltrate opposizioni durante la precedente fase di pubblicazione¹³⁵. In altre parole, la legittimazione a ricorrere contro la decisione formale di accertamento della Sezione forestale viene preclusa a chi non avesse, in precedenza, fatto valere il proprio diritto d'inoltrare opposizione.

4.7.2 A livello federale

La decisione dell'ultima istanza cantonale, relativa all'accertamento del carattere forestale ai sensi dell'art. 10 LFo, è impugnabile con il ricorso di diritto amministrativo al TF (art. 46 cpv. 1 LFo, artt. 97 e 98 lett. g OG)¹³⁶.

Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007¹³⁷, della Legge sul Tribunale federale (LTF)¹³⁸, in cause di diritto pubblico, al posto del ricorso di diritto amministrativo e del ricorso di diritto pubblico vi sarà il ricorso in materia di diritto pubblico (ricorso unitario) completato da un ricorso sussidiario in materia costituzionale¹³⁹.

¹³⁴ Cfr. Jenni, *Vor lauter Bäumen*, p. 98.

¹³⁵ BU 47/2006 del 20 ottobre 2006 p. 435 (entrata in vigore 1° gennaio 2007).

¹³⁶ DTF 122 II 274 consid. 1a p. 277 (Gemeinde Wartau); TF 7.4.2003 n°1 A.224/2002 in re N. (Comune di Ascona), parzialmente pubblicata in RDAT 2003 II n. 74.

¹³⁷ Cfr. *Raccolta Ufficiale delle Leggi federali (RU)* n. 13 del 4 aprile 2006, p. 1069.

¹³⁸ Cfr. RU n. 15 del 18 aprile 2006, pp. 1205 ss.

¹³⁹ Cfr. artt. 82 ss., 113 LTF; cfr. pure URP/DEP 7/2006, p. 822 ss.

5 Legislazione federale e cantonale (estratti)

5.1 Leggi federali

5.1.1 Legge forestale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo, RS 921.0)

Art. 2 - Definizione di foresta

¹ Si considera foresta ogni superficie coperta da alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo.

² Si considerano inoltre foreste:

- a) i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve;
- b) le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali;
- c) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento.

³ Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture d'alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti.

⁴ Entro i limiti fissati dal Consiglio federale, i Cantoni possono stabilire larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti.

Art. 10 - Accertamento del carattere forestale

¹ Chi comprova un interesse degno di protezione può far accertare dal Cantone il carattere forestale di un fondo.

² Al momento dell'emanazione e della revisione dei piani di utilizzazione ai sensi della legge federale sulla pianificazione del territorio, deve essere ordinato un accertamento del carattere forestale laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta.

³ Se la domanda d'accertamento è in relazione con una domanda di dissodamento, la competenza è regolata dall'articolo 6.

Art. 13 - Delimitazione tra foreste e zone edificabili

¹ In base ad accertamenti del carattere forestale cresciuti in giudicato secondo l'articolo 10 della presente legge, i margini della foresta sono iscritti nelle zone edificabili giusta la legge federale sulla pianificazione del territorio.

² I nuovi popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono considerati foreste.

³ I margini della foresta sono sottoposti a una procedura di accertamento del carattere forestale secondo l'articolo 10 della presente legge, se fondi sono rimossi dalla zona edificabile nell'ambito di una revisione del piano d'utilizzazione.

Art. 43 - Contravvenzioni

¹ È punito con l'arresto o con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente e senza autorizzazione:

- a. distoglie dalle loro finalità costruzioni ed impianti forestali;
- b. limita l'accessibilità alla foresta;
- c. non rispetta le limitazioni d'accesso di cui all'articolo 14;
- d. circola con veicoli a motore in foresta o su strade forestali;
- e. abbatte alberi in foresta;
- f. ostacola accertamenti, disattende l'obbligo d'informare dando informazioni inveritiere od incomplete oppure si rifiuta d'informare;
- g. non rispetta, dentro o fuori la foresta, le prescrizioni sui provvedimenti per la prevenzione e la riparazione di danni alla foresta nonché le misure contro malattie e parassiti che possono costituire una minaccia per la foresta. È fatto salvo l'articolo 233 del Codice penale¹;
- h. non rispetta le prescrizioni sulla provenienza, l'utilizzazione, il commercio e la preservazione di materiale di riproduzione forestale². Se tale violazione costituisce contemporaneamente un'infrazione alla legislazione doganale, il perseguimento e il giudizio avvengono giusta la legge federale del 1° ottobre 1925³ sulle dogane.

² Tentativo e complicità sono punibili.

³ Se agisce per negligenza, l'autore è punito con la multa.

⁴ I Cantoni possono perseguire come contravvenzioni le infrazioni al diritto cantonale.

5.1.2 Ordinanza sulle foreste del 4 del 30 novembre 1992 (OFo, RS 921.01)**Art. 1 - Foresta** (art. 2 cpv. 4 LFo)

¹ I Cantoni stabiliscono, entro i limiti seguenti, i valori per cui una superficie coperta da alberi è considerata foresta:

- a) superficie, incluso un margine idoneo: 200–800 m²;
- b) larghezza, incluso un margine idoneo: 10–12 metri;
- c) età del popolamento in caso di estensione boschiva spontanea: 10–20 anni.

² Il popolamento che adempie funzioni sociali o protettive particolarmente importanti si considera foresta indipendentemente dalla sua superficie, dalla sua larghezza o dalla sua età.

Art. 2 - Pascoli alberati (art. 2 cpv. 2 LFo)

I pascoli alberati sono superfici che servono all'allevamento di bestiame nonché alla selvicoltura sulle quali si alternano, in guisa di mosaico, estensioni boschive e pascoli aperti.

Art. 3 - Impianti di sbarramento e terreni antistanti (art. 2 cpv. 3 LFo)

¹ Gli impianti di sbarramento sono costruzioni che, impedendo all'acqua di scorrere in via naturale, formano l'accumulamento.

² Per terreno immediatamente antistante ad un impianto di sbarramento si intende il terreno che confina a valle con l'impianto. Esso comprende in genere una striscia larga 10 metri.

Art. 12 - Accertamenti forestali (art. 10 cpv. 1 LFo)

¹ La decisione d'accertamento del carattere forestale stabilisce se una superficie coperta o non coperta da alberi è considerata foresta oppure no e ne indica le coordinate.

² La decisione di accertamento indica in un piano l'ubicazione e l'estensione della foresta come pure l'ubicazione dei fondi interessati.

5.1.3 Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali (OPV; RS 916.20)**Allegato 9 (art. 3) - Alberi e arbusti forestali**

Degli alberi forestali fanno parte i generi seguenti:

Designazione botanica	Designazione italiana
<u>Conifere</u>	
<i>Abies</i>	abete
<i>Larix</i>	larice
<i>Picea</i>	abete rosso, peccia
<i>Pinus</i>	pino
<i>Pseudotsuga</i>	abete di Douglas
<i>Taxus</i>	tasso

Designazione botanica	Designazione italiana
<u>Latifoglie</u>	
<i>Acer</i>	acero
<i>Alnus</i>	alno, ontano
<i>Betula</i>	betulla
<i>Carpinus</i>	carpino bianco
<i>Castanea</i>	castagno
<i>Fagus</i>	faggio
<i>Fraxinus</i>	frassino
<i>Ostrya</i>	carpino nero
<i>Populus</i>	pioppo
<i>Quercus</i>	quercia
<i>Robinia</i>	robinia
<i>Salix</i>	salice
<i>Sorbus</i>	sorbo
<i>Tilia</i>	tiglio
<i>Ulmus</i>	olmo

I generi e le specie seguenti fanno parte degli alberi e degli arbusti forestali, purché siano piantati nella foresta:

Designazione botanica	Designazione italiana
<i>Juglans regia</i>	noce reale
<i>Juglans nigra</i>	noce nero
<i>Prunus</i>	ciliegio

5.1.4 Ordinanza sul materiale di riproduzione forestale del 29 novembre 1994 (RS 921.552.1)

Allegato 1 (art. 1 cpv. 1 lett. a): alberi forestali il cui materiale di riproduzione sottostà all'Ordinanza sul materiale di riproduzione forestale del 29 novembre 1994

Denominazione botanica	Nome italiano
<u>Conifere</u>	
<i>Abies alba</i> *	abete bianco
<i>Larix sp.</i> <i>Larix decidua</i> * <i>Larix kaempferi</i>	larice europeo larice giapponese
<i>Picea abies</i> *	abete rosso
<i>Pinus sp.</i> <i>Pinus cembra</i> <i>Pinus mugo</i> <i>Pinus mugo mughus</i> <i>Pinus nigra</i> <i>Pinus strobus</i> <i>Pinus sylvestris</i> *	pino cembro pino mugo o montano pino mugo pino nero pino strobo pino silvestre
<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Douglasia
<u>Latifoglie</u>	
<i>Acer sp.</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Acer pseudoplatanus</i>	acero riccio acero di montagna
<i>Alnus sp.</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Alnus incana</i> <i>Alnus viridis</i>	ontano nero ontano bianco ontano verde
<i>Betula sp.</i> <i>Betula pendula</i> <i>Betula pubescens</i>	betulla bianca betulla pubescente
<i>Carpinus betulus</i>	carpino bianco
<i>Castanea sativa</i> *	castagno
<i>Fagus silvatica</i> *	faggio
<i>Fraxinus excelsior</i>	frassino comune
<i>Juglans sp.</i> <i>Juglans nigra</i> <i>Juglans regia</i>	noce nero noce comune
<i>Ostrya carpinifolia</i>	carpinello, carpino nero
<i>Populus sp.</i> <i>Populus alba</i> <i>Populus nigra</i> <i>Populus tremula</i>	pioppo bianco pioppo nero tremolo

Denominazione botanica	Nome italiano
<i>Prunus avium</i>	ciliegio selvatico
<i>Quercus sp.</i> <i>Quercus petraea*</i> <i>Quercus pubescens</i> <i>Quercus robur*</i> <i>Quercus rubra</i>	rovere, quercia comune quercia pubescente, roverella farnia, quercia pedunculata quercia rossa o americana
<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia
<i>Salix alba</i>	salice bianco
<i>Sorbus sp.</i> <i>Sorbus aria</i> <i>Sorbus aucuparia</i> <i>Sorbus torminalis</i>	farinaccio sorbo degli uccellatori ciaverdello, sorbezzolo
<i>Tilia sp.</i> <i>Tilia cordata</i> <i>Tilia platyphyllos</i>	tiglio riccio (selvatico) tiglio d'estate
<i>Ulmus sp.</i> <i>Ulmus glabra</i> <i>Ulmus minor</i>	olmo di montagna olmo campestre (comune)

*Specie costituenti popolamento; le altre specie della lista sono considerate specie singole.

5.1.5 Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc, RS 814.20)

Art. 37 cpv. 2

² Nell'ambito dell'arginatura o correzione, il tracciato naturale del corso d'acqua deve essere rispettato o ricostituito per quanto possibile. Il corso d'acqua e le rive devono essere sistemate in modo da:

- poter servire da biotopo ad una fauna e ad una flora diversificate;
- conservare in larga misura le interazioni fra le acque superficiali e quelle sotterranee;
- permettere lo sviluppo di una vegetazione ripuale consona al luogo.

5.1.6 Legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua del 21 giugno 1991 (LSCA; RS 721.100)

Art. 4 cpv. 2

² Gli interventi sui corsi d'acqua devono quanto possibile rispettare o eventualmente ricostituire il tracciato naturale. Le acque e le rive vanno sistemate in modo da:

- offrire un biotopo adeguato a una fauna e una flora variate;
- salvaguardare per quanto possibile l'interazione tra acque di superficie e acque sotterranee;
- favorire la crescita di una vegetazione riparia stanziale.

5.1.7 Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN, RS 451)

Art. 21 - Vegetazione ripuale

¹ La vegetazione ripuale (canneti, giuncheti, vegetazioni golenali e biocenosi forestali) non dev'essere dissodata, sotterrata né altrimenti annientata.

² Nella misura consentita dalle circostanze, i Cantoni provvedono alla messa a dimora di vegetazione ripuale sulle rive che ne sono sprovviste o, per lo meno, alla realizzazione delle condizioni necessarie alla sua crescita

5.1.8 Legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991 (LFSP, RS 923.0)

Art. 8 cpv. 3

³ In particolare sottostanno a un'autorizzazione:

[...]

c. la correzione di fiumi e ruscelli e il dissodamento ripuale;

d. la creazione di corsi d'acqua artificiali;

[...]

5.2 Leggi cantonali

5.2.1 Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo, 8.4.1.1)

Art. 3 - Definizione di bosco (art. 2 LFo)

¹Una superficie coperta da alberi, che possa svolgere funzioni forestali, è da considerare bosco quando presenta:

- un' estensione di almeno 800 mq,

- una larghezza di almeno 12 m,

- un' età di almeno 20 anni.

²Qualora tale superficie sia situata lungo i corsi d' acqua, sulle rive dei laghi o nel caso di fitocenosi (aggregati boschivi) rari, i criteri minimi non sono applicabili.

³All' interno di un perimetro edificabile, di protezione o di pericolo è considerata bosco una superficie di almeno 500 mq.

Art. 4 - Accertamento (art. 10 LFo)

¹Il Consiglio di Stato decide sulla domanda di accertamento del carattere forestale di un fondo e ne definisce la procedura.

²Il Consiglio di Stato può procedere d' ufficio.

³Nell' ambito della procedura di adozione e revisione dei piani regolatori il Municipio fa rilevare il limite del bosco a contatto con la zona edificabile e lo riporta nel piano regolatore.

⁴Salvo diverse disposizioni dell' autorità di pianificazione, la zona edificabile a contatto con il bosco si estende o si riduce in conformità dell' accertamento.

Art. 38 - Contravvenzioni (art. 43 LFo)

¹Chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione, danneggia il bosco o in altro modo contravviene alla legislazione forestale è punibile con una multa fino a franchi 20'000.-

²Se l' autore agisce per negligenza, esso è punibile con una multa fino a franchi 10'000.-

Art. 42 - Ricorsi (norma in vigore fino al 31.12.2006)

¹Contro le decisioni rese in applicazione della presente legge è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 15 giorni.

³La procedura è retta dalla legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

⁴Restano riservate le procedure rette dalla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990.

Art. 42 - Ricorsi (norma in vigore dal 01.01. 2007)

¹Contro le decisioni rese in applicazione della presente legge è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 15 giorni.

³La procedura è retta dalla legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966. Se è prevista una procedura di opposizione, chi non ha fatto opposizione non può interporre ricorso¹⁴⁰.

5.2.2 Regolamento della Legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo, 8.4.1.1.1)**I. Accertamento puntuale**

Art. 4 ¹La domanda d' accertamento va presentata alla Sezione e deve contenere:

- la motivazione della richiesta;
- la planimetria ufficiale aggiornata del geometra revisore;
- l' estratto del registro fondiario;
- eventuale procura del proprietario del fondo.

²La Sezione istruisce la pratica.

³Previo annuncio sul Foglio ufficiale la Sezione deposita il risultato dell' accertamento presso le Cancellerie dei Comuni interessati per un periodo di 15 giorni. Il Municipio comunica la pubblicazione degli atti ai confinanti. Chi è legittimato a ricorrere contro la decisione di accertamento può fare opposizione alla Sezione durante il periodo di consultazione.

⁴La Sezione decide sulla domanda. La decisione di accertamento è intimata all' istante, agli oppositori e al Municipio.

⁵La decisione di accertamento può essere impugnata conformemente all' articolo 42 LCFo.

⁶I costi dell' accertamento sono a carico dell' istante.

¹⁴⁰ BU 47/2006 del 20 ottobre 2006 p. 435 (entrata in vigore 1 ° gennaio 2007).

II. Delimitazione bosco-zona edificabile

Art. 5 ¹Il Municipio fa accertare il limite del bosco che confina o confinerà in futuro con la zona edificabile provvedendo al coordinamento della procedura. I piani contenenti il limite del bosco devono essere firmati da un ingegnere forestale diplomato presso la Scuola politecnica federale.

²La Sezione verifica il limite del bosco accertato e lo trasmette al Municipio.

³Previo annuncio sul Foglio ufficiale ed agli albi comunali il Municipio pubblica il risultato dell'accertamento ed espone i piani per un periodo di 30 giorni presso la Cancelleria comunale. Chi è legittimato a ricorrere contro la decisione di accertamento può presentare opposizione entro 15 giorni dal termine della pubblicazione alla Sezione tramite il Municipio.

⁴La Sezione istruisce la pratica, evade le opposizioni e accerta il limite del bosco.

⁵Il Municipio tiene conto del limite del bosco accertato nell' ambito del piano regolatore.

⁶Il Municipio pubblica il limite del bosco accertato in concomitanza con la pubblicazione dell' adozione della revisione o della variante del piano regolatore ai sensi dell' art. 34 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT). Il Consiglio di Stato approva il piano regolatore con il limite del bosco.

⁷La decisione di accertamento può essere impugnata conformemente all' articolo 42 LCFo.

⁸Il limite del bosco cresciuto in giudicato viene definitivamente riportato graficamente nei piani regolatori. Nei Comuni dotati di misurazione ufficiale (del tipo MU93) tale limite è inserito, a cura del geometra revisore, nel livello "limite legale del bosco ."

III. Accertamento nell' ambito di un raggruppamento terreni

Art. 6 ¹Prima dell' elaborazione del progetto particolareggiato ai sensi dell' art. 16 della legge cantonale sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 (LRPT) il Municipio fa accertare il carattere forestale dei fondi.

²L' accertamento del bosco cresciuto in giudicato secondo la procedura prevista dall' art. 5 del presente regolamento è vincolante per il progetto di nuovo riparto dei fondi.